



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"



Segreteria Provinciale di Reggio Emilia

c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Reggio Emilia

Email: reggioemilia@conapo.it

PEC: conapo.reggioemilia@pec.it

Tel.: 347 4404075 Stefano Ambrosecchia

Reggio Emilia, 07.08.2025

Prot. N. 12/2024

**AI COMANDANTE dei VIGILI DEL FUOCO
DI REGGIO EMILIA
Ing. Antonio Anzecchini**

Alla Segreteria Regionale CONAPO Emilia Romagna

Oggetto: richiesta proroga orario differenziato distaccamento di Castelnovo né Monti (RE) ai sensi dell'art.20 comma 4 del DPR 121/2022.

Egregio Sig Comandante,

con questa lettera siamo a richiederle di inoltrare presso gli uffici competenti la richiesta di proroga riguardante l'orario di lavoro differenziato 24/72 per il distaccamento di Castelnovo né Monti fino a fine stato d'emergenza (6 Agosto 2026), ricadendo la nostra provincia tra quelle decretate in "Stato d'Emergenza" per 12 mesi dalla data di deliberazione del Consiglio dei Ministri citata nella seguente Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana:

- Gazzetta Ufficiale n.172 del 26/07/2025 (allegata)

Coscienti dell'attuale situazione, a seguito anche della nota (unitaria) inviata il 06.08.2025 con tutte le motivazioni in essere da accompagnare alla richiesta, questa O.S. chiede nuovamente di proseguire con l'orario 24/72 fino alla scadenza dello stato di emergenza, come stabilito dal DPR 121/2022 art.20 comma 4 citato in oggetto, con una nuova proroga a fronte dell'attuale stato d'emergenza nuovamente dichiarato.

In attesa di suo riscontro e certi che accoglierete la nostra richiesta e ringraziandola anticipatamente, porgiamo distinti saluti.

**CO.NA.PO. Sindacato Autonomo VVF
Segretario Provinciale Reggio Emilia
Stefano Ambrosecchia**



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 luglio 2025

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2025.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle Province di Bologna, di Forlì Cesena, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia nei giorni dal 20 al 29 giugno 2024. (25A04116) . . . Pag. 1

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2025.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in relazione alla situazione di grave deficit idrico in atto nel territorio della Regione Basilicata servito dallo schema del Basento-Camastra relativamente ai Comuni di Potenza, di Acerenza, di Albano di Lucania, di Anzi, di Avigliano, di Banzì, di Baragiano, di Brindisi Montagna, di Campomaggiore, di Cancellara, di Castelmezzano, di Forenza, di Genzano di Lucania, di Laurenzana, di Maschito, di Oppido Lucano, di Picerno, di Pietragalla, di Pietrapertosa, di Pignola, di Ruoti, di San Chirico Nuovo, di Satriano di Lucania, di Tito, di Tolve, di Trivigno e di Vaglio Basilicata, in Provincia di Potenza e ai Comuni di Irsina e di Tricarico, in Provincia di Matera. (25A04117) Pag. 1

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2025.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 17 e 18 aprile 2025 nel territorio dei Comuni di Arzignano, di Brogliano, di Cornedo Vicentino, di Recoaro Terme, di Trissino e di Valdagno della Provincia di Vicenza. (25A04118) Pag. 3

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2025.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 nel territorio dei Comuni di Balme, di Banchette, di Bardonecchia, di Busano, di Cafasse, di Cantoirra, di Canischio, di Ceresole Reale, di Chialamberto, di Coassolo Torinese, di Corio, di Cuorgnè, di Fiorano Canavese, di Forno Canavese, di Groscavallo, di Ingria, di Lemie, di Levone, di Locana, di Noasca, di Oulx, di Pessinetto, di Prascorsano, di Pratiglione, di Pertusio, di Ribordone, di Rivara, di Ronco Canavese, di Salassa, di Salerano Canavese, di Samone, di San Colombano Belmonte, di San Giorgio Canavese, di San Ponso, di Sparone, di Traves, di Usseglio, di Val di Chy, di Valperga, di Valprato Soana, di Vidracco, di Viù e di Vistrorio, della Città metropolitana di Torino, dei Comuni di Antrona Schieranco, di Bannio Anzino, di Calasca Castiglione, di Ceppo Morelli, di Cossogno, di Intragna, di Macugnaga, di Omegna, di Premeno, di San Bernardino Verbano, di Stresa, di Trasquera, di Vanzone con San Carlo, di Varzo, di Villadossola, della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dei Comuni di Alagna Valsesia, di Alto Sermenza, di Campertogno, di Carcoforo, di Fobello, di Mollia, di Pila, di Piode, di Rassa, di Rimella, Scopa, della Provincia di Vercelli. (25A04119) Pag. 4



DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2025.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Città metropolitana di Milano e delle Province di Cremona e di Mantova nei giorni dal 15 al 25 maggio 2024. (25A04120) Pag. 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste**

DECRETO 15 luglio 2025.

Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Nebbiolo d'Alba». (25A04090) Pag. 6

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 10 luglio 2025.

Scioglimento della «Cooperativa edilizia Il Quadrifoglio a r.l. - s.c.r.l. in liquidazione», in San Valentino Torio e nomina del commissario liquidatore. (25A04121) Pag. 20

DECRETO 10 luglio 2025.

Scioglimento della «Cascina Pierotta società cooperativa agricola validamente siglabile Cascina Pierotta s.c.a.», in San Giacomo Vercellese e nomina del commissario liquidatore. (25A04122) Pag. 21

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 14 luglio 2025.

Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Intervento ID 23, recante «Centro archeologico monumentale - ambito via dei Fori imperiali: pedonalizzazione e riqualificazione via dei Fori imperiali» - Semplificazione delle procedure amministrative di affidamento degli appalti per lavori e modifica scheda intervento. (Ordinanza n. 37/2025). (25A04065) Pag. 23

ORDINANZA 16 luglio 2025.

Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Intervento ID 21, recante «Centro archeologico monumentale - ambito via dei Fori imperiali: valorizzazione dell'immagine urbana dell'anello archeologico» - Approvazione PFTE. (Ordinanza n. 39/2025). (25A04123) Pag. 27

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

CONFERENZA UNIFICATA

ACCORDO 10 luglio 2025.

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sull'Agenda per la semplificazione - Nuova modulistica standardizzata per il settore commercio e per il settore turismo. (Rep. atti n. 89/CU). (25A04064) Pag. 33

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 20 giugno 2025.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Sicilia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza dell'evento franoso del costone roccioso «Roccaforte» che il giorno 12 maggio 2023 ha interessato il territorio del Comune di San Fratello della Città metropolitana di Messina. (Ordinanza n. 1147). (25A04164) Pag. 104

ORDINANZA 20 giugno 2025.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle Province di Teramo, Pescara e Chieti. (Ordinanza n. 1148). (25A04165) Pag. 106

ORDINANZA 20 giugno 2025.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia Romagna in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 novembre al 5 dicembre 2022 nel territorio dei Comuni di Comacchio, di Goro e di Codigoro, in Provincia di Ferrara, di Cesenatico, di Gatteo e di Savignano sul Rubicone, in Provincia di Forlì-Cesena e di Ravenna. (Ordinanza n. 1149). (25A04166) Pag. 106

ORDINANZA 20 giugno 2025.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della Provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018. (Ordinanza n. 1150). (25A04167) Pag. 108



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di [18F]PSMA-1007, «Radelumin». (25A04066) . . . Pag. 110

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di *Mentha x piperita* L., *aetheroleum* (olio di menta piperita), «Gastoprep». (25A04067) Pag. 111

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lurasidone cloridrato, «Lurasidone Liconsal». (25A04068) Pag. 112

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cardura» (25A04069) Pag. 112

Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Torrebelvicino (25A04146) Pag. 113

Ministero delle imprese e del made in Italy

Comunicato relativo al decreto 18 giugno 2025 - Destinazione di risorse del PNRR per il sostegno al programma IPCEI Idrogeno 4. (25A04145) Pag. 113

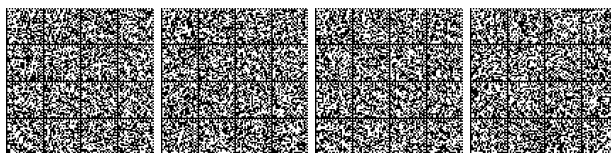
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Comunicato concernente il ruolo dei dirigenti (25A04070) Pag. 113

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DELLA CITTÀ DI TORINO

Ordinanza n. 16 del 14 luglio 2025 - Linea 2 della metropolitana della Città di Torino - Soggetto beneficiario Comune di Torino - Trasferimento delle risorse finanziarie per la realizzazione dell'intervento. (25A04124) Pag. 113





DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2025.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle Province di Bologna, di Forlì Cesena, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia nei giorni dal 20 al 29 giugno 2024.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 14 LUGLIO 2025

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e, in particolare, l'art. 24, comma 3;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle Province di Bologna, di Forlì Cesena, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia nei giorni dal 20 al 29 giugno 2024 e con la quale sono stati stanziati euro 21.530.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2025 con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024, è stato integrato di euro 28.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere b) e c) e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1095 del 13 agosto 2024, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle Province di Bologna, di Forlì Cesena, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia nei giorni dal 20 al 29 giugno 2024»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1120 del 18 dicembre 2024, recante «Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire la prosecuzione delle attività e delle funzioni di commissario delegato e di soggetto responsabile per la Regione Emilia-Romagna»;

Vista la nota del Presidente della Regione Emilia-Romagna - commissario delegato del 18 giugno 2025 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 1° luglio 2025;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle Province di Bologna, di Forlì Cesena, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia nei giorni dal 20 al 29 giugno 2024.

2. Dal presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
TAJANI

Il Ministro
per la protezione civile
e le politiche del mare
MUSUMECI

25A04116

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2025.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in relazione alla situazione di grave deficit idrico in atto nel territorio della Regione Basilicata servito dallo schema del Basento-Camastra relativamente ai Comuni di Potenza, di Acerenza, di Albano di Lucania, di Anzi, di Avigliano, di Banzì, di Baragiano, di Brindisi Montagna, di Campomaggiore, di Cancellara, di Castelmezzano, di Forenza, di Genzano di Lucania, di Laurenzana, di Maschito, di Oppido Lucano, di Picerno, di Pietragalla, di Pietrapertosa, di Pignola, di Ruoti, di San Chirico Nuovo, di Satriano di Lucania, di Tito, di Tolive, di Trivigno e di Vaglio Basilicata, in Provincia di Potenza e ai Comuni di Irsina e di Tricarico, in Provincia di Matera.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 14 LUGLIO 2025

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 24, comma 2;



Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2024 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di grave *deficit* idrico in atto nel territorio della Regione Basilicata servito dallo schema del Basento–Camastra relativamente ai Comuni di Potenza, di Acerenza, di Albano di Lucania, di Avigliano, di Banzi, di Baragiano, di Brienza, di Brindisi Montagna, di Campomaggiore, di Cancellara, di Castelmezzano, di Forenza, di Genzano di Lucania, di Laurenzana, di Marsico Nuovo, di Maschito, di Oppido Lucano, di Picerno, di Pietragalla, di Pietrapertosa, di Pignola, di Ruoti, di San Chirico Nuovo, di Satriano di Lucania, di Tolve, di Trivigno e di Vaglio Basilicata, in Provincia di Potenza e ai Comuni di Irsina e di Tricarico, in Provincia di Matera e con la quale sono stati stanziati euro 2.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del medesimo decreto legislativo;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1107 del 29 ottobre 2024, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di *deficit* idrico in atto nel territorio della Regione Basilicata servito dallo schema del Basento–Camastra relativamente ai Comuni di Potenza, di Acerenza, di Albano di Lucania, di Avigliano, di Banzi, di Baragiano, di Brienza, di Brindisi Montagna, di Campomaggiore, di Cancellara, di Castelmezzano, di Forenza, di Genzano di Lucania, di Laurenzana, di Marsico Nuovo, di Maschito, di Oppido Lucano, di Picerno, di Pietragalla, di Pietrapertosa, di Pignola, di Ruoti, di San Chirico Nuovo, di Satriano di Lucania, di Tolve, di Trivigno e di Vaglio Basilicata, in Provincia di Potenza e ai Comuni di Irsina e di Tricarico, in Provincia di Matera»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2024 con la quale la citata dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2024 è stata estesa ai Comuni di Anzi e di Tito e con cui sono stati esclusi i Comuni di Brienza e di Marsico Nuovo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2025 con la quale il citato stato di emergenza, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2024, è stato prorogato per ulteriori dodici mesi;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse

finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Viste le note della Regione Basilicata del 28 febbraio 2025, del 25 marzo 2025 e del 2 maggio 2025;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2025, contenente la relazione di cui al richiamato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

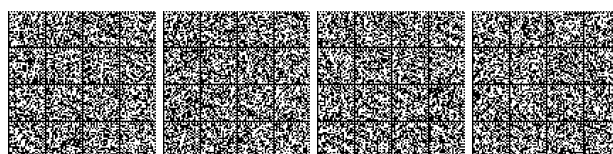
In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2024, è integrato di euro 4.050.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
TAJANI

*Il Ministro
per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

25A04117



DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2025.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 17 e 18 aprile 2025 nel territorio dei Comuni di Arzignano, di Brogliano, di Cornedo Vicentino, di Recoaro Terme, di Trissino e di Valdagno della Provincia di Vicenza.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 14 LUGLIO 2025

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera c) e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che nei giorni 17 e 18 aprile 2025 il territorio dei Comuni di Arzignano, di Brogliano, di Cornedo Vicentino, di Recoaro Terme, di Trissino e di Valdagno della Provincia di Vicenza è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato fenomeni franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali e alle opere di difesa idraulica;

Viste le note del Presidente della Regione Veneto del 29 maggio 2025 e del 10 giugno 2025;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni dal 16 al 17 giugno 2025 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile unitamente ai tecnici della Regione Veneto e degli enti locali maggiormente interessati;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Veneto;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera c) e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 1° luglio 2025;

Sulla proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c) e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 17 e 18 aprile 2025 nel territorio dei Comuni di Arzignano, di Brogliano, di Cornedo Vicentino, di Recoaro Terme, di Trissino e di Valdagno della Provincia di Vicenza.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 3.750.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
TAJANI

*Il Ministro
per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

25A04118



DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2025.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 nel territorio dei Comuni di Balme, di Banchette, di Bardonecchia, di Busano, di Cafasse, di Cantoira, di Canischio, di Ceresole Reale, di Chialamberto, di Coassolo Torinese, di Corio, di Cuorgnè, di Fiorano Canavese, di Forno Canavese, di Groscavallo, di Ingria, di Lemie, di Levone, di Locana, di Noasca, di Oulx, di Pessinetto, di Prascorsano, di Pratiglione, di Pertusio, di Ribordone, di Rivara, di Ronco Canavese, di Salassa, di Salerano Canavese, di Samone, di San Colombano Belmonte, di San Giorgio Canavese, di San Ponso, di Sparone, di Traves, di Usseglio, di Val di Chy, di Valperga, di Valprato Soana, di Vidracco, di Viù e di Vistrorio, della Città metropolitana di Torino, dei Comuni di Antrona Schieranco, di Bannio Anzino, di Calasca Castiglione, di Ceppo Morelli, di Cossogno, di Intragna, di Macugnaga, di Omegna, di Premeno, di San Bernardino Verbano, di Stresa, di Trasquera, di Vanzone con San Carlo, di Varzo, di Villadossola, della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dei Comuni di Alagna Valsesia, di Alto Sermenza, di Campertogno, di Carcoforo, di Fobello, di Mollia, di Pila, di Piode, di Rassa, di Rimella, Scopa, della Provincia di Vercelli.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 14 LUGLIO 2025

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e, in particolare, l'art. 24, comma 3;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 nel territorio dei Comuni di Balme, di Banchette, di Bardonecchia, di Busano, di Cafasse, di Cantoira, di Canischio, di Ceresole Reale, di Chialamberto, di Coassolo Torinese, di Corio, di Cuorgnè, di Fiorano Canavese, di Forno Canavese, di Groscavallo, di Ingria, di Lemie, di Levone, di Locana, di Noasca, di Oulx, di Pessinetto, di Prascorsano, di Pratiglione, di Pertusio, di Ribordone, di Rivara, di Ronco Canavese, di Salassa, di Salerano Canavese, di Samone, di San Colombano Belmonte, di San Giorgio Canavese, di San Ponso, di Sparone, di Traves, di Usseglio, di Val di Chy, di Valperga, di Valprato Soana, di Vidracco, di Viù e di Vistrorio, della Città metropolitana di Torino, dei Comuni di Antrona Schieranco, di Bannio Anzino, di Calasca Castiglione, di Ceppo Morelli, di Cossogno, di Intragna, di Macugnaga, di Omegna, di Premeno, di San Bernardino Verbano, di Stresa, di Trasquera, di Vanzone con San Carlo, di Varzo, di Villadossola, della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dei Comuni di Alagna Valsesia, di Alto Sermenza, di Campertogno, di Carcoforo, di Fobello, di Mollia, di Pila, di Piode, di Rassa, di Rimella, Scopa, della Provincia di Vercelli e con la quale sono stati stanziati euro 17.120.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2025 con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024, è stato integrato di euro 13.530.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018 per il completamento delle attività di cui alle lettere a) e b) e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1096 del 21 agosto 2024, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 nel territorio dei Comuni di Balme, di Banchette, di Bardonecchia, di Busano, di Cafasse, di Cantoira, di Canischio, di Ceresole Reale, di Chialamberto, di Coassolo Torinese, di Corio, di Cuorgnè, di Fiorano Canavese, di Forno Canavese, di Groscavallo, di Ingria, di Lemie, di Levone, di Locana, di Noasca, di Oulx, di Pessinetto, di Prascorsano, di Pratiglione, di Pertusio, di Ribordone, di Rivara, di Ronco Canavese, di Salassa, di Salerano Canavese, di Samone, di San Colombano Belmonte, di San Giorgio Canavese, di San Ponso, di Sparone, di Traves, di Usseglio, di Val di Chy, di Valperga, di Valprato Soana, di Vidracco, di Viù e di Vistrorio, della Città metropolitana di Torino, dei Comuni di Antrona Schieranco, di Bannio Anzino, di Calasca Castiglione, di Ceppo Morelli, di Cossogno, di Intragna, di Macugnaga, di Omegna, di Premeno, di San Bernardino Verbano, di Stresa, di Trasquera, di Vanzone con San Carlo, di Varzo, di Villadossola, della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dei Comuni di Alagna Valsesia, di Alto Sermenza, di Campertogno, di Carcoforo, di Fobello, di Mollia, di Pila, di Piode, di Rassa, di Rimella, Scopa, della Provincia di Vercelli»;

Vista la nota del Presidente della Regione Piemonte – Commissario delegato del 20 giugno 2025 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 luglio 2025;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 nel territorio dei Comuni di Balme, di Banchette, di Bardonecchia, di Busano, di Cafasse, di



Cantoira, di Canischio, di Ceresole Reale, di Chialamberto, di Coassolo Torinese, di Corio, di Cuornè, di Fiorano Canavese, di Forno Canavese, di Groscavallo, di Ingria, di Lemie, di Levone, di Locana, di Noasca, di Oulx, di Pessinetto, di Prascorsano, di Pratiglione, di Pertusio, di Ribordone, di Rivara, di Ronco Canavese, di Salassa, di Salerano Canavese, di Samone, di San Colombano Belmonte, di San Giorgio Canavese, di San Ponso, di Sparone, di Traves, di Usseglio, di Val di Chy, di Valperga, di Valprato Soana, di Vidracco, di Viù e di Vistrorio, della Città metropolitana di Torino, dei Comuni di Antrona Schieranco, di Bannio Anzino, di Calasca Castiglione, di Ceppo Morelli, di Cossogno, di Intragna, di Macugnaga, di Omegna, di Premeno, di San Bernardino Verbano, di Stresa, di Trasquera, di Vanzone con San Carlo, di Varzo, di Villadossola, della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dei Comuni di Alagna Valsesia, di Alto Sermenza, di Campertogno, di Carcoforo, di Fobello, di Molliia, di Pila, di Piode, di Rassa, di Rimella, Scopa, della Provincia di Vercelli.

2. Dal presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
TAJANI

*Il Ministro
per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

25A04119

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2025.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Città metropolitana di Milano e delle Province di Cremona e di Mantova nei giorni dal 15 al 25 maggio 2024.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 14 LUGLIO 2025

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e, in particolare, l'art. 24, comma 3;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Città metropolitana di Milano e delle Province di Cremona e di Mantova nei giorni dal 15 al 25 maggio 2024 e con la quale sono stati stanziati euro 4.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 giugno 2025 con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024, è stato integrato di euro 4.950.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere a), b) e c) e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 settembre 2024, n. 1097 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Città metropolitana di Milano e delle Province di Cremona e di Mantova nei giorni dal 15 al 25 maggio 2024»;

Vista la nota del Presidente della Regione Lombardia del 20 giugno 2025 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 30 giugno 2025;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Città metropolitana di Milano e delle Province di Cremona e di Mantova nei giorni dal 15 al 25 maggio 2024.

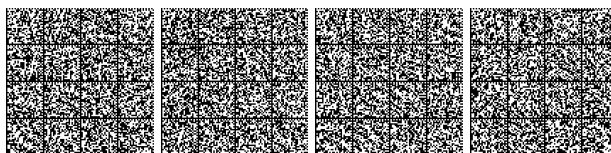
2. Dal presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
TAJANI

*Il Ministro
per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

25A04120



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 15 luglio 2025.

Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Nebbiolo d'Alba».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione, così come da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE)

2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, così come da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed integrazioni;

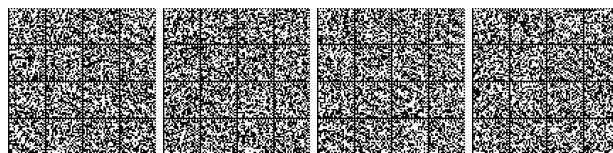
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012, recante disposizioni nazio-



nali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 83 dell'8 aprile 2022, avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 192 del 18 agosto 2022, concernente disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025, e successive modifiche e integrazioni;

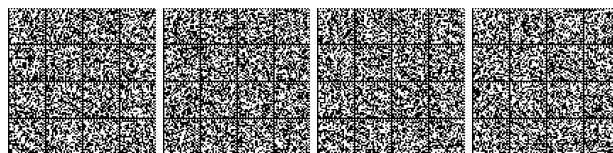
Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025», rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023;

Vista la direttiva del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare prot. n. 112479 dell'11 marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al n. 228 in data 16 marzo 2025, con la quale sono stati assegnati, ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro, nonché dalla direttiva dipartimentale, sopra citate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato alla Corte dei conti al



n. 999 in data 4 giugno 2024, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 maggio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 228 del 9 settembre 1970, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Nebbiolo d'Alba» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine protetta dei vini «Nebbiolo d'Alba»;

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani per il tramite della Regione Piemonte, acquisita al prot. ingresso n. 0266629 del 14 giugno 2024, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Nebbiolo d'Alba», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

Considerato che il Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani è riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41, commi 1 e 4, della predetta legge per la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Nebbiolo d'Alba»;

Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui è richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, è considerata una modifica ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e comporta una modifica del documento unico;

Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di approvazione di una modifica ordinaria è stata esaminata nell'ambito della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 16-17 aprile 2025, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della D.O.C.G. dei vini «Nebbiolo d'Alba»;

la suddetta proposta di modifica del disciplinare è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 121 del 27 maggio 2025, a fini di opposizione a livello nazionale ai sensi dell'art. 4,

paragrafo 2, primo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni;

Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtù dello stesso;

Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Nebbiolo d'Alba», che comporta una modifica del documento unico, richiesta con la sopra citata domanda, conformemente all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e all'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Ritenuto altresì, di dover procedere, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico consolidato modificato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché di dover procedere, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto di approvazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione modifica ordinaria

1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Nebbiolo d'Alba», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 121 del 27 maggio 2025, è approvata.

2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Nebbiolo d'Alba», consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, ed il relativo documento unico consolidato modificato figurano, rispettivamente, negli allegati A e B al presente decreto.



Art. 2.

*Entrata in vigore ed applicazione
nel territorio nazionale*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. In conformità all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio nazionale dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

*Comunicazione alla Commissione europea
ed applicazione nel territorio dell'Unione*

1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del presente decreto è comunicata alla Commissione europea tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.

2. In conformità all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere dalla data in cui la comunicazione di approvazione della modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il documento unico consolidato modificato sono pubblicati dalla Commissione europea nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, Serie C, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27.

Art. 4.

Aggiornamento codici SIAN

1. L'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 25 febbraio 2022, richiamato nelle premesse, è aggiornato in relazione alla modifica del disciplinare di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 5.

Pubblicazione

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Nebbiolo d'Alba» consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo è pubblicato nella sezione «Qualità» - «Vini DOP e IGP» del sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (<https://www.politicheagricole.it>).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 15 luglio 2025

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «NEBBIOLO D'ALBA»

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata «Nebbiolo d'Alba» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

«Nebbiolo d'Alba»;
«Nebbiolo d'Alba» Superiore;
«Nebbiolo d'Alba» Spumante rosso, rosato/rosè, bianco (VSQ).

Art. 2.

Base ampelografia

1. La denominazione di origine controllata «Nebbiolo d'Alba» nelle tipologie di cui all'art. 1 è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi la seguente composizione ampelografica: vitigno Nebbiolo.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine «Nebbiolo d'Alba» devono essere prodotte nella zona di origine costituita dall'intero territorio dei Comuni di: Canale, Castellinaldo, Cornelianò d'Alba, Monticello d'Alba, Piohesi d'Alba, Priocca, S. Vittoria d'Alba, Vezza d'Alba, Sinio e Govone e da parte di quello dei Comuni di Alba, Bra, Baldissero d'Alba, Castagnito, Diano d'Alba, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Magliano Alfieri, Monchiero, Monforte d'Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Novello, Pocalpaglia, Roddi, Roddino, S. Stefano Roero, Sommariva Perno e Verduno, in Provincia di Cuneo.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal km 19 della s.s. n. 231 si segue interamente verso sud-est il confine comunale di Govone che si identifica dopo un breve tratto col confine provinciale Cuneo-Asti che percorre prima in direzione nord e poi ovest sino al bivio della frazione Gianoli in Comune di Monta d'Alba.

Si immette quindi sulla strada provinciale per casc. Sterlotti in direzione sud e attraversata la frazione S. Vito raggiunge la strada statale del Colle di Cadibona (strada statale n. 29).

La delimitazione coincide per breve tratto verso sud-est, con detta strada statale fino al ponte sul rio Rollandi, poi, seguendo la corrente, giunge alla confluenza del rio Rollandi con il rio Prasanino.

Risale il rio Prasanino, tocca quota 303 e successivamente quota 310; da dove verso sud-est segue la strada provinciale verso Madonna delle Grazie toccando le quote 315, 316, 335, casc. Perona, Carle; indi percorre a nord e poi ovest la carreggiabile del rio Campetto che segue sino all'intersezione con la provinciale Valle San Lorenzo - S. Stefano Roero a quota 313.

Risale lungo tale strada verso sud-est per S. Stefano Roero sino a incontrare la carreggiabile per C. Baggioni e all'incrocio segue in direzione opposta e cioè a sud-ovest la strada che attraversata C.na Molli (quota 376) raggiunge rio Prella, risale tale corso d'acqua fino all'al-



tezza della carrareccia per Furinetti e lungo questa verso sud raggiunge Furinetti da dove verso ovest segue la carrareccia fino a Novarino per seguire poi verso sud la strada che superato Ami raggiunge in prossimità del km 9, 100 la provinciale dei Roeri (quota 336).

Da quota 336 prosegue verso sud-est sulla strada per la valle Serraniana fino alla quota 360 dove prosegue verso ovest sulla strada per Valle Canemorto discendendola poi verso sud sino a incrociare alla quota 362 la strada per Baldissero d'Alba che segue fino all'altezza della quota 410 all'inizio del centro abitato.

Dalla strada la delimitazione prosegue verso sud-ovest lungo il crinale toccando le quote 402 e 394 per raggiungere il confine comunale tra Baldissero e Sommariva Perno a quota 417 e lungo questi verso sud raggiunge la quota 402.

Da quota 402 segue il crinale verso ovest e raggiunge Villa di Sommariva da dove percorre, in direzione nord-ovest, la strada in uscita fino al km 1, segue quindi una retta immaginaria verso sud ovest che attraversa le Bocche dei Garbini e raggiunge quota 429 sul confine comunale tra Pocapaglia e Sommariva Perno.

Da quota 429 segue una retta verso sud e raggiunge quota 408 per proseguire poi in direzione ovest e quindi sud lungo il crinale della Bocca di Ghia fino a raggiungere l'oratorio di S. Sebastiano (quota 391) sulla strada per Pocapaglia da dove segue in direzione ovest una linea spezzata che passa per le quote 411, 351 e raggiunge quota 328 sulla strada per Bra, prosegue lungo quest'ultima verso il centro abitato fino in prossimità dell'ospedale, dove segue il concentrico a est di Bra passando per le quote 290 e 280 e raggiunge la ferrovia; prosegue lungo questa verso ovest fino a incrociare la strada Bra-Cherasco.

Segue tale strada per breve tratto a sud per prendere poi a est la strada degli orti e raggiungere il canale Pertusata in prossimità della quota 220.

Risale verso nord-est il canale Pertusata fino a raggiungere la s.s. di S. Vittoria (n. 231) in prossimità dei km 40,700.

Segue la s.s. verso est e a località Fornace (quota 202) prosegue verso sud per il confine comunale tra S. Vittoria e Bra fino al ponte sul Tanaro.

Risale il corso del fiume Tanaro fino a Case Bre nei pressi di Presa dalla quale risalendo verso est la comunale dei Garassini tocca cascina Dabene e poi verso nord C. Ruggeri; proseguendo incontra il confine comunale di La Morra e Verduno che segue poi verso sud sino a incrociare, in prossimità di Cogni, la strada provinciale per seguirla verso nord-est fino all'abitato di Verduno.

Dall'abitato di Verduno la delimitazione scende in direzione nord-est lungo la vecchia strada del Tanaro e fiancheggiando cascina Pradonio, raggiunge a quota 300 la vicinale di Movigliero.

Indi, sempre verso nord-est, percorre la vicinale dei Ronchi che da questo punto ha origine, fino a incontrare (passando per quota 276), il confine tra Roddi e Verduno.

Segue tale confine verso est e raggiunge quello tra La Morra e Roddi sul quale prosegue, in direzione sud-est, fino alla località Ciocchino, da Ciocchino la linea di delimitazione segue verso est la strada vicinale di il Bric (Ambrogio) toccando le quote 248 e 252 fino a incontrare il rio Talloria di Castiglione.

Risale il rio Talloria di Castiglione in direzione sud-ovest fino a incontrare la strada provinciale Alba-Barolo in prossimità del bivio per Barolo e per Serralunga.

Da questo punto, segue la provinciale Alba-Barolo in direzione nord verso Alba fino al km 5, ove, in prossimità di cascina Giuli, imbocca, in direzione sud-est, la strada per cascina Borzone e Giacco e la segue fino a raggiungere, ai Farinetti, il confine tra i comuni di Grinzane Cavour e Diano d'Alba.

Segue detto confine verso sud-est fino al torrente Carzello e poi il torrente medesimo sino alla confluenza con il torrente Talloria di Sinio. Risale quindi il Talloria per tutto il tratto che questo percorre in territorio di Diano d'Alba e poi nel successivo che fa da confine tra il Comune di Serralunga e i Comuni di Montelupo e di Sinio.

Prosegue quindi verso sud lungo quest'ultimo confine e poi lungo quello di Serralunga con Roddino, fino a incontrare, a quota 297 in prossimità di cascina Pian Romaldo, il confine fra Serralunga e Monforte.

Discende dall'origine il rio di Pian Romaldo in direzione di Bricco del Rosso (quota 498), sotto il quale raggiunge la provinciale Roddino Monforte in prossimità del km 1,900 per seguirla poi verso nord-ovest fino al centro abitato di quest'ultimo comune.

Da Monforte d'Alba scende per una retta alla sorgente dei rio Cornareta, discende tale corso d'acqua e alla confluenza segue il primo tratto del rio di Monchiero, fino a raggiungere (per Case Manzoni, C. Roca Nera e C. Vigliani) il confine comunale tra Monforte e Monchiero, segue verso nord tale confine fino a incontrare il rio Rataldo e il punto d'incontro dei confini tra i Comuni di Novello, Monchiero e Monforte.

Discende lungo il rio Rataldo e, raggiunta la confluenza con il rio dei Mosca, a sud-ovest di C. Mosca, risale quest'ultimo e alla sorgente segue il sentiero che verso nord raggiunge la strada per Novello in prossimità dei km 3,800 e quindi lungo questa verso est raggiunge il centro abitato.

Da Novello, la linea di delimitazione prosegue, in direzione nord ovest, per la vicinale dei Corini, e all'altezza di tale località, per quella dei Tarditi che attraversa raggiungendo C. Saccati (quota 339) sul confine comunale tra Novello e Narzole.

Indi segue in direzione sud-ovest il confine comunale medesimo per raggiungere la ferrovia Bra-Ceva e seguirla in direzione di Ceva fino al rio Rataldo.

Appena superatolo segue verso est la strada per via Garambo e sul proseguimento raggiunge la provinciale Monchiero Monforte in prossimità della strada vicinale dei Bagnaschi; percorre quest'ultima in direzione sud-est, attraversa il rio Monchiero e percorre nella stessa direzione la vicinale dei Pilo raggiungendo il confine comunale tra Monchiero e Monforte che segue verso sud sino a incrociare quello di Dogliani.

Percorre in direzione ovest il confine comunale Monforte Dogliani e Monforte Roddino fino alla strada provinciale Monforte Roddino presso il km 4,300 circa a quota 515.

Segue tale strada verso Roddino fino al bivio, in prossimità dei km 5, con la provinciale per Serralunga a quota 549, prosegue lungo quest'ultima in direzione di Serralunga sino a incontrare prima di C. Coccio la strada comunale per Sinio che segue verso est fino a raggiungere il confine comunale di Sinio in prossimità di casc. Castella.

Percorre il confine in direzione est tra Sinio e Roddino e poi Sinio-Albaretto-Torre, Sinio Montelupo Albese sino alla confluenza del rio Brantegna con il rio Riolo; risale il rio Riolo fino alla strada comunale di Brantegna che segue passando per quota 480 e raggiunge la provinciale Alba Murazzano a quota 506 in prossimità dei km 11.

Da quota 506 la delimitazione prosegue in direzione nord-ovest per la strada vicinale dei Gorgassi raggiungendo nuovamente al km 9,5 circa la provinciale Alba-Murazzano che segue fino al confine comunale di Diano d'Alba.

Prosegue successivamente verso nord-est, est e poi nord sui confini comunali tra Diano d'Alba e Montelupo, Diano d'Alba e Rodello, Diano d'Alba e Benevello, Alba e Benevello, Alba e Borgomale, Alba e Trezzo Tinella, Alba e Treiso, fino al punto in cui il confine abbandona il Senio d'Elvio, poco a sud di Meruzzano di C. Castellengo, dove proseguendo verso nord lungo il corso d'acqua raggiunge all'altezza di Meruzzano la strada per Alba percorrendola nella stessa direzione fino al ponte sul Senio d'Elvio all'altezza di C. dei Frati, discende quindi tale corso d'acqua fino alla confluenza con il fiume Tanaro.

Risale lungo il Tanaro fino ai ponti stradale e ferroviario di Alba, prosegue in direzione nord lungo la strada e in località il Rondò, imbocca la strada statale n. 231 che segue fino al km 19, da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Nebbiolo d'Alba» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire all'uva ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: argillosi, calcarei, silicei e loro eventuali combinazioni;

giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;

altitudine: non superiore a 650 metri s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve, ma con l'esclusione del versante nord da -22,5° a +22,5° sessagesimali;

densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.300;

forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: contropalliera; sistema di potatura: Guyot) e/o comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche di qualità delle uve e del vino;



è vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Nebbiolo d'Alba» ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:

vini	Resa uva tonnellate per ettaro	Titolo alcolometrico volumico minimo naturale
«Nebbiolo d'Alba»	9	11,50 % vol
«Nebbiolo d'Alba» Superiore	9	12,00 % vol
«Nebbiolo d'Alba» Spumante rosso, rosato/rosé, bianco	11	11,00 % vol

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Nebbiolo d'Alba» con menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere di tonnellate 8,100.

Le uve destinate alla produzione del vino «Nebbiolo d'Alba» che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,00 % vol.

Per la versione «Superiore» con menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale devono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50 % vol.

La denominazione di origine controllata «Nebbiolo d'Alba» può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché tale vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 7 anni. Se l'età del vigneto è inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa è pari:

Anno di impianto	vino		vino	
	«Nebbiolo d'Alba»		«Nebbiolo d'Alba» Superiore	
	Resa uva t/ha	Tit.alc. volumico minimo naturale	Resa uva t/ha	Tit.alc. volumico minimo naturale
terzo	4,8	12,00 % vol.	4,8	12,50 % vol.
quarto	5,6	12,00 % vol.	5,6	12,50 % vol.
quinto	6,4	12,00 % vol.	6,4	12,50 % vol.
sesto	7,2	12,00 % vol.	7,2	12,50 % vol.

Nelle annate favorevoli, il quantitativo di uva ottenuto e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Nebbiolo d'Alba» deve essere riportato nel limite di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per il quantitativo di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima rivendicata fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela può fissa-

re limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro oppure riduzioni di resa massima inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio dei vini a denominazione di origine controllata «Nebbiolo d'Alba» devono essere effettuate nella Provincia di Cuneo, Asti e Torino.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

vini	Resa uva / vino	Produzione massima
«Nebbiolo d'Alba»	70%	6.300 l/ha
«Nebbiolo d'Alba» Superiore	70%	6.300 l/ha
«Nebbiolo d'Alba» Spumante rosso, rosato/rosé, bianco	70%	7.700 l/ha

Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4 punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Doc; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.

3. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

4. I periodi di invecchiamento e le date di immissione al consumo dei vini a denominazione controllata «Nebbiolo d'Alba» devono essere quelli di seguito indicati:

vini	Durata invecchiamento mesi	a decorrere dal	Decorrenza immissione al consumo
«Nebbiolo d'Alba»	12	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve	1° novembre dell'anno successivo a quello di raccolta uve.
«Nebbiolo d'Alba» Superiore	18 (di cui almeno 6 in legno)	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve	1° maggio del secondo anno successivo a quello di raccolta uve.

5. Nella produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Nebbiolo d'Alba» Spumante rosso, rosato/rosé, bianco sono consentiti sia il metodo Martinotti sia il metodo classico secondo la normativa vigente. Per entrambi i metodi occorre seguire le disposizioni di affinamento previste dalla legge vigente per gli spumanti.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata «Nebbiolo d'Alba» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Nebbiolo d'Alba»:

colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: fruttato e caratteristico;
sapore: secco, vellutato ed armonico;



titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
con menzione «vigna» 12,50 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Nebbiolo d'Alba» Superiore:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: fruttato e caratteristico con eventuale sentore di legno;
sapore: secco, vellutato ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;
con menzione «vigna» 13,00 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
«Nebbiolo d'Alba» Spumante rosso:
spuma: fine e persistente;
limpidezza: brillante;
colore: rosso rubino eventualmente tendente al granato più o meno intenso;
odore: netto, fruttato, fragrante e complesso con sentori che ricordano il lievito e la crosta di pane;
sapore: da brut nature a *extra dry*, sapido e ben strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; con menzione «vigna» 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
«Nebbiolo d'Alba» Spumante rosato/rosé:
spuma: fine e persistente;
limpidezza: brillante;
colore: rosato più o meno intenso;
odore: netto, fruttato, fragrante e complesso con sentori più o meno accentuati a seconda del metodo di produzione (metodo classico o Martinotti) che ricordano il lievito e la crosta di pane;
sapore: da brut nature a *extra dry*, sapido e ben strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; con menzione «vigna» 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Nebbiolo d'Alba» Spumante bianco:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: netto, fruttato, fragrante e complesso con sentori più o meno accentuati a seconda del metodo di produzione (metodo classico o Martinotti) che ricordano il lievito e la crosta di pane;
sapore: da brut nature a *extra dry*, sapido e ben strutturato, armonico con eventuali sentori terziari;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; con menzione «vigna» 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Nebbiolo d'Alba» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi *extra*, *fine*, *naturale*, *scelto*, *selezionato* *vecchio* e similari.
2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Nebbiolo d'Alba», è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.
3. Nella designazione e presentazione del vino «Nebbiolo d'Alba», la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» ai sensi della vigente normativa purché:
la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale sia riportata in caratteri di dimensione uguale al 50% del carattere usato per la denominazione di origine o inferiore.

4. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Nebbiolo d'Alba», con l'esclusione degli spumanti, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata «Nebbiolo d'Alba» e «Nebbiolo d'Alba» Superiore per la commercializzazione devono essere di forma tradizionale o corrispondente ad antico uso, di vetro, di capacità consentita dalle vigenti disposizioni di legge, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl.

2. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata «Nebbiolo d'Alba» Spumante per la commercializzazione devono preferibilmente essere di forma tradizionale per i vini spumanti, di capacità consentita dalle vigenti disposizioni di legge ma comunque non inferiore a 20 cl.

Art. 9.

*Legame con l'ambiente geografico**A) Informazioni sulla zona geografica*

Il Nebbiolo è una delle varietà di vite che accomuna le sorti produttive delle colline alla destra ed alla sinistra del fiume Tanaro. Il Nebbiolo d'Alba è l'esempio tangibile di questa comune vocazione alla qualità, la sua zona d'origine, infatti, si estende sul territorio di 25 comuni situati su entrambe le sponde. Viene coltivato con il sistema di allevamento che meglio si adatta a questo vitigno in questa zona ovvero la spalliera che consente un'ottima attività fisiologica della vite con potatura a «guyot» che favorisce l'equilibrio vegeto produttivo del vitigno. La zona di produzione è caratterizzata dalla formazione delle rocche che va messa in relazione a quel fenomeno geologico che prende il nome di «cattura del Tanaro», col quale si indica il cambiamento di percorso che tale fiume subì in conseguenza di un movimento della crosta terrestre. Questa particolare evoluzione ha portato alla formazione di strati alternati di sabbie argille e calcare, che possono trovarsi miscelati in maniera diversa tra loro a seconda delle zone. La presenza delle sabbie è determinante nei profumi e nelle strutture dei vini che arrivano da quest'area.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

Il Nebbiolo d'Alba è un vino rosso ottenuto dalla vinificazione del vitigno Nebbiolo in purezza. Viene coltivato sui versanti meglio esposti della zona al riparo dalle gelate e dai freddi di primavera. Nelle tipologie spumante viene tradizionalmente vinificato anche in bianco e rosato.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Negli anni si è raggiunto un ottimo equilibrio tra il vitigno, l'ambiente e la tecnica culturale dei viticoltori che si manifesta in un vino dai toni austeri resistente nel tempo, per la tipologia «vino» il colore è rosso granato, il profumo ricorda i sentori fruttati del lampone, del geranio, della fragolina selvatica e quelli speziati di cannella e di vaniglia. Nelle tipologie Spumante Rosato e Bianco, il colore è tipico, più o meno intenso a seconda del grado di macerazione, la spuma è fine e preesistente, il sapore è netto, fragrante e fruttato.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai sensi della normativa vigente, è indicato nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione Controlli.



DOCUMENTO UNICO

‘Nebbiolo d'Alba’

Numero di riferimento UE: DRAFT-PDO-IT-A1213-AMD-STD_MSD - -

1. Denominazione/denominazioni

Nebbiolo d'Alba

2. Tipo di indicazione geografica☒ DOP☐ IGP☐ IG**3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata**

Italia

4. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

5. Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013

1. Vino

5. Vino spumante di qualità

6. Descrizione del vino o dei vini**Prodotto vitivinicolo**

Nebbiolo d'Alba

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

colore: rosso rubino tendente al granato;



Aroma

odore: fruttato e caratteristico;

Sapore

sapore: secco, vellutato ed armonico;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol; con menzione “vigna” 12,50 % vol;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l .

Prodotto vitivinicolo

Nebbiolo d’Alba Superiore

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

colore: rosso rubino tendente al granato;

Aroma

odore: fruttato e caratteristico con eventuale sentore di legno;

Sapore

sapore: secco, vellutato ed armonico;



Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol; con menzione “vigna” 13,00 % vol;
estratto non riduttore minimo : 22,0 g /l .

Prodotto vitivinicolo

Nebbiolo d’Alba Spumante rosso

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

colore: rosso rubino eventualmente tendente al granato più o meno intenso;

spuma: fine e persistente;

limpidezza: brillante;

Aroma

odore: netto, fruttato, fragrante e complesso con sentori che ricordano il lievito e la crosta di pane;

Sapore

sapore: da brut nature a extra dry, sapido e ben strutturato;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
--	---



Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; con menzione “vigna” 12,00% vol;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l .

Prodotto vitivinicolo

Nebbiolo d’Alba Spumante rosato/rosè

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

colore: rosato più o meno intenso;
spuma: fine e persistente;
limpidezza: brillante;

Aroma

odore: netto, fruttato, fragrante e complesso con sentori più o meno accentuati a seconda del metodo di produzione (metodo classico o Martinotti) che ricordano il lievito e la crosta di pane;

Sapore

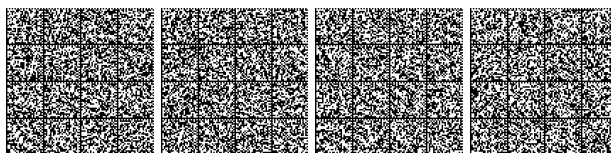
sapore: da brut nature a extra dry, sapido e ben strutturato;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5



Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; con menzione “vigna” 12,00% vol;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Prodotto vitivinicolo

Nebbiolo d’Alba Spumante bianco

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

spuma: fine e persistente;

Aroma

odore: netto, fruttato, fragrante e complesso con sentori più o meno accentuati a seconda del metodo di produzione (metodo classico o Martinotti) che ricordano il lievito e la crosta di pane;

Sapore

sapore: da brut nature a extra dry, sapido e ben strutturato, armonico con eventuali sentori terziari;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-



Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-
--	---

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; con menzione “vigna” 12,00% vol;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l .

7. Pratiche di vinificazione

7.1. Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione

Pratica di vinificazione

Spumantizzazione

Tipo di pratica enologica

Pratica enologica specifica

Descrizione

Nella produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Nebbiolo d’Alba” Spumante rosso, rosato/rosè e bianco sono consentiti sia il metodo Martinotti sia il metodo classico secondo la normativa vigente.

7.2. Rese massime:

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Nebbiolo d’Alba e Nebbiolo d’Alba Superiore

Resa massima:

Resa massima:	63
Unità di resa massima:	ettolitri per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Nebbiolo d’Alba Spumante e Nebbiolo d’Alba Spumante Rosé

Resa massima:

Resa massima:	77
Unità di resa massima:	ettolitri per ettaro



8. Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti

Italia - Nebbiolo N.

9. Definizione concisa della zona geografica delimitata

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine “Nebbiolo d’Alba” devono essere prodotte nella zona di origine costituita dall’intero territorio dei comuni di: Canale, Castellinaldo, Corneliano d’Alba, Monticello d’Alba, Piobesi d’Alba, Priocca, S. Vittoria d’Alba, Vezza d’Alba, Sinio e Govone e da parte di quello dei comuni di Alba, Bra, Baldissero d’Alba, Castagnito, Diano d’Alba, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Magliano Alfieri, Monchiero, Monforte d’Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Novello, Pocapaglia, Roddi, Roddino, S. Stefano Roero, Sommariva Perno e Verduno, in provincia di Cuneo.

10. Legame con la zona geografica**Categoria di prodotto vitivinicolo**

1. Vino

Sintesi del legame

Il Nebbiolo è la varietà che accomuna le sorti produttive delle colline alla destra ed alla sinistra del fiume Tanaro. Viene coltivato sui versanti meglio esposti al riparo dalle gelate primaverili. La zona è caratterizzata dalla formazione delle Rocche dovuta ad un particolare fenomeno geologico noto come “cattura del Tanaro” con il quale si indica il cambiamento di percorso del fiume a seguito di un movimento della crosta terrestre. Questa particolare evoluzione ha portato alla formazione di strati alternati di sabbie, argille e calcare, che possono trovarsi miscelati in maniera diversa a seconda delle zone e che sono determinanti nei profumi e nelle strutture dei vini di quest’area.

Categoria di prodotto vitivinicolo

5. Vino spumante di qualità

Sintesi del legame

Il Nebbiolo è la varietà che accomuna le sorti produttive delle colline alla destra ed alla sinistra del fiume Tanaro. Viene coltivato sui versanti meglio esposti al riparo dalle gelate primaverili. La zona è caratterizzata dalla formazione delle Rocche dovuta ad un particolare fenomeno geologico noto come “cattura del Tanaro” con il quale si indica il cambiamento di percorso del fiume a seguito di un movimento della crosta terrestre. Questa particolare evoluzione ha portato alla formazione di strati alternati di sabbie, argille e calcare, che possono trovarsi miscelati in maniera diversa a seconda delle zone e che sono determinanti nei profumi e nelle strutture dei vini di quest’area.

11. Ulteriori requisiti applicabili

-

Non applicabile

Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22762>



**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

DECRETO 10 luglio 2025.

Scioglimento della «Cooperativa edilizia Il Quadrifoglio a r.l. - s.c.r.l. in liquidazione», in San Valentino Torio e nomina del commissario liquidatore.**IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI DI VIGILANZA**

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;
Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;
Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il

quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

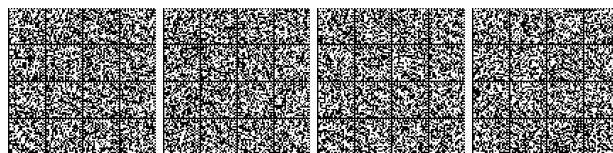
Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza, acquisite e riferite in apposito processo verbale;

Considerato che, da detta azione ispettiva, risaltava l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti la cancellazione dall'albo nazionale, in applicazione dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, in quanto la cooperativa si sottraeva all'attività di vigilanza;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0033098 del 25 febbraio 2025 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 4 giugno 2025, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'au-



torità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il sopra citato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Luigi Zingone, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024, tenuto conto della terna segnalata dall'associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa, Confcooperative, ai sensi dell'art. 9, legge n. 400/75 e del criterio di rotazione degli incarichi;

Preso atto del riscontro positivo fornito dal citato commissario liquidatore (giusta comunicazione inviata tramite PEC del 25 giugno 2025, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa edilizia Il Quadrifoglio a r.l. - s.c.r.l. in liquidazione» con sede in - via Vetice n. 41 - 84010 San Valentino Torio (SA) - C.F. 02613640651, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Zingone, nato a Cosenza (CS) il 5 agosto 1976 (c.f. ZNGLGU76M05D086W), e domiciliato in - piazza Cavour n. 17- 00193 Roma (RM).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 luglio 2025

Il direttore generale: DONATO

DECRETO 10 luglio 2025.

Scioglimento della «Cascina Pierotta società cooperativa agricola validamente siglabile Cascina Pierotta s.c.a.», in San Giacomo Vercellese e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese



e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza, acquisite e riferite in apposito processo verbale;

Considerato che, da detta azione ispettiva, risaltava l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti la cancellazione dall'Albo nazionale, in applicazione dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, in quanto la cooperativa si sottraeva all'attività di vigilanza;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0035037 del 27 febbraio 2025 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 4 giugno 2025, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il sopra citato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, avv. Massimo Femia, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024, tenuto conto della terna segnalata dall'associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa, UNCI, ai sensi dell'art. 9, legge n. 400/1975 e del criterio di rotazione degli incarichi;

Preso atto del riscontro positivo fornito dal citato commissario liquidatore (giusta comunicazione inviata tramite PEC del 4 luglio 2025, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cascina Pierotta società cooperativa agricola validamente siglabile Cascina Pierotta s.c.a.» con sede in Cascina Pierotta, 13030 San Giacomo Vercellese (VC) - C.F. 02004210023, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Massimo Femia, nato a Roma (RM) il 1° dicembre 1972 (c.f. FMESM72T01H501T), e domiciliato in Viale Leonardo da Vinci 43, 20090 Trezzano sul Naviglio (MI).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

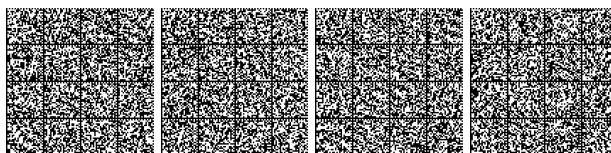
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 luglio 2025

Il direttore generale: DONATO

25A04122



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 14 luglio 2025.

Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Intervento ID 23, recante «Centro archeologico monumentale - ambito via dei Fori imperiali: pedonalizzazione e riqualificazione via dei Fori imperiali» - Semplificazione delle procedure amministrative di affidamento degli appalti per lavori e modifica scheda intervento. (Ordinanza n. 37/2025).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, di cui al comma 420 del richiamato art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario di cui al citato comma 421 la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

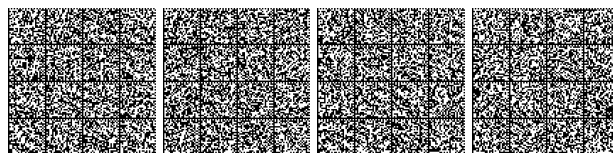
al comma 427, prevede che: «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata «Giubileo 2025», che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. [...]»;

al comma 427-bis, dispone che: «Agli affidamenti relativi alla realizzazione degli interventi e all'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, ai fini di quanto previsto al comma 3 del suddetto art. 48, il ricorso alla procedura negoziata è ammesso, nella misura strettamente necessaria, quando l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere il rispetto del cronoprogramma procedurale di cui al comma 423. [...]»;

al comma 429, stabilisce che: «La società «Giubileo 2025» cura le attività di progettazione e di affidamento nonché la realizzazione degli interventi, delle forniture e dei servizi. A tale scopo, la società può avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi della regione Lazio, del Comune di Roma Capitale, dell'Agenzia del demanio, dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, nonché dei concessionari di servizi pubblici. La predetta società può altresì, nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, da Roma Capitale o dalla regione Lazio ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale»;

al comma 430, dispone che: «La società «Giubileo 2025» può affidare incarichi di progettazione, servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al programma dettagliato, applicando le procedure di cui all'art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per le eventuali attività di rielaborazione e approvazione di progetti non ancora aggiudicati si applicano le procedure acceleratorie previste dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof.



Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visto, altresì, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, con il quale, da ultimo, è stato approvato il Programma dettagliato degli interventi giubilari, includendo nuovi ed ulteriori interventi dell'ambito dell'accoglienza, strettamente correlati con il Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

Visti,

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

il TUEL, approvato con decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni;

la deliberazione n. 18 del 12 febbraio 2008 con la quale il consiglio comunale ha approvato il Nuovo piano regolatore generale del Comune di Roma e le Norme tecniche di attuazione (NTA) e successiva deliberazione C.S. n. 48 del 7 giugno 2016 (di presa d'atto del disegno definitivo);

lo statuto di Roma Capitale;

il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Giunta capitolina n. 395 del 1° dicembre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni;

la deliberazione di assemblea capitolina n. 106 del 19 novembre 2021 «Linee programmatiche 2021-2026 per il Governo di Roma Capitale»;

la deliberazione di giunta capitolina n. 160 dell'11 maggio 2023 recante «Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 - Programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili per i quali Roma Capitale svolge ruolo di soggetto attuatore. Approvazione degli schemi di convenzione tra Roma Capitale e Società Giubileo 2025 s.p.a. per la gestione ed erogazione delle risorse finanziarie e per la Disciplina del ruolo di stazione appaltante in capo a Società Giubileo 2025»;

deliberazione di giunta capitolina n. 286 del 3 agosto 2023 recante «Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 Aggiornamento dell'elenco degli interventi per i quali Roma Capitale svolge il ruolo di soggetto attuatore in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 giugno 2023. Estensione del perimetro di applicazione della convenzione per la disciplina del ruolo di stazione appaltante in capo a società Giubileo 2025 e approvazione dello schema di convenzione tra Roma Capitale e Società Giubileo 2025 S.p.a. per la disciplina del ruolo di soggetto attuatore in capo a società Giubileo 2025»;

Visti, altresì,

la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» (cd. nuovo codice dei contratti), e, in particolare:

l'art. 17 che al:

comma 5, dispone che «L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace»;

comma 8, dispone che «Fermo quanto previsto dall'art. 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9»;

l'art. 50 che al:

comma 6 dispone che «Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto [...]»;

Richiamati

l'art. 4 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, che dispone che Commissario straordinario:

«a) coordina la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-bis, della legge n. 234 del 2021; [Omissis]

e) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;

f) fornisce alla società [ndr Società Giubileo 2025] le opportune indicazioni per le modalità e le tempistiche di avvalimento e per l'utilizzo delle risorse giubilari»;

l'art. 5 del già citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, che stabilisce che:

a) con riferimento agli interventi di cui all'Allegato 1, il soggetto attuatore cura l'adempimento dei procedimenti amministrativi necessari alla definitiva approvazione dei progetti e alla loro attuazione. Il Commissario adotta specifiche linee guida al fine di una puntuale individuazione dei compiti attribuiti a tale soggetto;

b) con riferimento agli interventi di cui all'Allegato 1, la stazione appaltante pone in essere le attività di committenza per l'individuazione degli operatori cui affidare gli appalti di lavori, servizi e forniture e, laddove



sussistano i presupposti, può fare ricorso alle procedure di cui all'art. 1, comma 427-bis, della citata legge n. 234 del 2021»;

l'art. 9, comma 1 del già citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, che dispone quanto segue:

«Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, in relazione agli interventi di cui all'Allegato 1, il Commissario, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, nonché a seguito di informativa alla Cabina di coordinamento, è autorizzato, a rimodulare:

a) le risorse disponibili non destinate per legge a specifiche finalità, ivi comprese le risorse provenienti da fonti finanziarie differenti da quelle destinate, per legge, allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, assegnandole a interventi ricompresi nell'Allegato 1, i quali presentino un fabbisogno aggiuntivo e non prevedibile al momento dell'emanazione del presente decreto;

b) gli interventi già ricompresi nell'Allegato 1, prevedendo che vengano accorpati o suddivisi, in relazione alle esigenze e caratteristiche funzionali, ovvero ottimizzati per puntuali necessità emerse in fase di realizzazione»;

Premesso che

il programma dettagliato degli interventi, approvato con il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, include l'intervento classificato con l'ID 23 recante «centro archeologico monumentale - ambito via dei Fori imperiali: pedonalizzazione e riqualificazione via dei Fori imperiali» integralmente finanziato con risorse giubilari per 10,5 mil. di euro e per il quale la Sovrintendenza capitolina di Roma Capitale riveste il ruolo di soggetto attuatore e Società Giubileo 2025 svolge la funzione di stazione appaltante;

la citata opera concerne la riqualificazione dell'ambito di via dei Fori imperiali ed è finalizzata all'incremento della fruizione pedonale, dei servizi e dell'accessibilità alle aree archeologiche e monumentali attraverso la definizione di elementi di arredo urbano. L'obiettivo dell'assetto della futura nuova area dei Fori imperiali è quello di un'integrazione spaziale, funzionale e monumentale del livello contemporaneo con quello archeologico, per la realizzazione di una nuova scena di spazio pubblico e per la trasformazione degli antichi fori in piazze contemporanee, non musealizzate e aperte alla vita cittadina;

l'intervento ricade interamente nel più ampio e complesso Progetto di riqualificazione del Centro archeologico monumentale di Roma (CArMe), ovvero l'area ricompresa tra i Fori, il Colosseo, Colle Oppio, il Celio, le Terme di Caracalla, il Circo Massimo, il Foro Boario e il Campidoglio, per il quale è stato indetto il bando di concorso internazionale di architettura per la realizzazione de «La nuova passeggiata archeologica», che ha ad oggetto la predisposizione della proposta progettuale degli allestimenti e degli interventi strutturali necessari a valorizzare e a incrementare la fruizione dell'area dei Fori imperiali

e della nuova Passeggiata archeologica, con l'obiettivo di definire un'immagine unitaria e identitaria dell'area in questione;

Atteso, che

il soggetto attuatore con nota prot. RI/15876 del 15 aprile 2025, acquisita in medesima data al protocollo della struttura commissariale con il n. RM/3283, ha comunicato che l'opera in parola è stata progettata dal RTP Studio Labics (mandataria), vincitore del concorso, in più lotti distinti così definiti:

lotto 1A con QTE di 5,4 mil. di euro;

lotto 1C con QTE di 350,000 euro;

lotto 2 con QTE pari a 10,5 mil. di euro;

al fine di sottoporre il PFTE alla verifica di cui all'art. 42 del Codice dei contratti pubblici e consentire l'immediato avvio dei lavori la Sovrintendenza capitolina di Roma Capitale, con medesima nota Prot. RI/15876/2025, richiede di essere autorizzata a procedere con il solo lotto 2, che assorbe l'intero finanziamento giubilare, nelle more dell'individuazione delle maggiori risorse necessarie al completamento dell'opera;

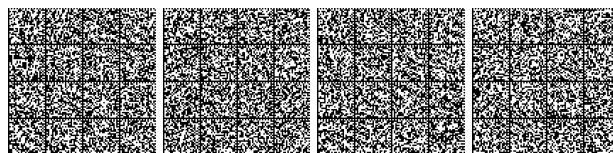
in ragione dell'esigenza di rendere la scheda descrittiva dell'intervento di che trattasi aderente alla progettazione ricompresa nel Concorso internazionale, il soggetto attuatore ha, conseguentemente, richiesto la modifica della scheda;

con successiva comunicazione prot. RM/RI/27107 del 26 giugno 2025, registrata in medesima data al protocollo della struttura commissariale con il prot. RM/5273, la Sovrintendenza capitolina di Roma Capitale ha rappresentato, altresì, l'urgenza di concludere la procedura di gara indetta per l'affidamento dei lavori di pedonalizzazione con rifacimento della pavimentazione stradale di via dei Fori imperiali, in considerazione delle tempistiche previste dall'elaborazione del PFTE e tenuto conto della necessità di rispetto del cronoprogramma procedurale dell'intervento, che prevede la conclusione dei lavori entro il 2025;

in particolare, con la citata nota prot. RI/27107/2025 il soggetto attuatore ha richiesto al Commissario straordinario di valutare l'attivazione dei poteri commissariali per autorizzare la stazione appaltante, nello specifico la Società Giubileo 2025, a procedere con l'affidamento degli appalti per i lavori e l'aggiudicazione al vincitore dell'accordo quadro, nelle more del completamento delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipula del contratto, in deroga al disposto di cui all'art. 17, comma 5 del decreto legislativo n. 36/2023; la deroga consentirebbe di contrarre i tempi di avvio dei lavori di realizzazione dell'intervento ed il rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma procedurale dell'intervento;

Considerato che

l'Anno Santo rappresenta un evento di rilevanza internazionale, con un afflusso stimato di milioni di pellegrini e turisti, e che il Colosseo costituisce uno dei principali poli di attrazione e simbolo della Città di Roma;



il Parco archeologico del Colosseo è stato individuato tra i siti strategici per l'accoglienza dei pellegrini e dei visitatori in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, come da programmazione del Ministero della cultura e della Santa Sede;

il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori è condizione essenziale per garantire la piena fruibilità e sicurezza delle aree interessate e gli eventuali ritardi nella consegna delle opere comprometterebbe l'efficacia dell'intervento e l'immagine istituzionale con ricadute negative sulla Città di Roma;

la deroga al codice dei contratti pubblici, così, come richiesta, consentirebbe di contrarre le tempistiche di aggiudicazione e avvio dei lavori di circa un mese, circostanza questa determinante e necessaria per garantire il rispetto del cronoprogramma procedurale;

il Commissario straordinario coordina la realizzazione degli interventi del Programma dettagliato degli interventi, ne garantisce il conseguimento nei termini previsti ed agisce con ordinanza nei casi espressamente previsti dalla legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto, pertanto, che sussistono motivate ragioni di interesse pubblico per procedere con la modifica della scheda descrittiva dell'intervento in parola in aderenza al PFTE approvato e per introdurre, con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della più volte richiamata legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, elementi di semplificazione e facilitazione delle procedure amministrative di affidamento dei contratti pubblici e di scelta del contraente per i lavori di cui al Lotto 2 dell'intervento, disponendo puntuali deroghe alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto dei principi di risultato e trasparenza, di cui all'art. 1 del predetto codice, al fine di conseguire gli scopi prefissati;

Richiamato il parere formulato dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541, la quale, esprimendosi in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali, di cui ai commi 425, 425-bis e 425-ter dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, rileva come tali deroghe rientrino da un lato «nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroga [...]» e, dall'altro, che [...] esse rispettino il criterio «“teleologico” della coerenza e della proporzionalità con le finalità da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 [...]».

Dato atto dell'avvenuta informativa resa nella riunione della Cabina di coordinamento, di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, tenutasi in data 26 giugno 2025;

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;

Ordina:

con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni:

1. di approvare la modifica della scheda descrittiva dell'intervento incluso nel Programma dettagliato degli

interventi giubilari approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 e classificato con l'ID 23, recante «Centro archeologico monumentale - ambito via dei Fori imperiali: pedonalizzazione e riqualificazione via dei Fori imperiali», allegata e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che va a sostituire la corrispondente scheda di cui all'Allegato 1, approvata con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024.

2. che per le procedure di affidamento dei lavori di cui al lotto 2 dell'intervento in oggetto è possibile procedere con l'affidamento dell'appalto e l'aggiudicazione al vincitore dell'accordo quadro, nelle more dell'espletamento della verifica dei requisiti in capo all'offerente di ordine generale e speciale previsti per la partecipazione alla procedura, in deroga art. 17, commi 5 e 8, ed al comma 6, dell'art. 50 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, nel pieno rispetto del principio di risultato e trasparenza, di cui all'art. 1 del Codice dei contratti pubblici.

3. La trasmissione della presente ordinanza al soggetto attuatore e a Società Giubileo 2025, per il seguito di rispettiva competenza.

4. La trasmissione della presente ordinanza alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo <http://commissari.gov.it/giubileo2025>

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modificazioni ed integrazioni.

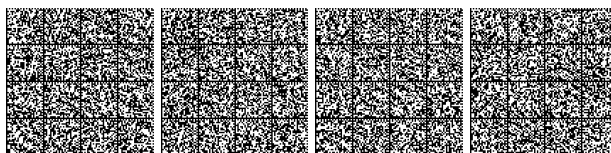
Roma, 14 luglio 2025

*Il Commissario straordinario
di Governo*
GUALTIERI

AVVERTENZA:

L'allegato richiamato nell'ordinanza commissariale n. 37/2025 è stato pubblicato sul sito del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo 2025, consultabile all'indirizzo <http://commissari.gov.it/giubileo2025>

25A04065



ORDINANZA 16 luglio 2025.

Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Intervento ID 21, recante «Centro archeologico monumentale - ambito via dei Fori imperiali: valorizzazione dell'immagine urbana dell'anello archeologico» - Approvazione PFTE. (Ordinanza n. 39/2025).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, di cui al comma 420 del richiamato art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario di cui al citato comma 421 la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

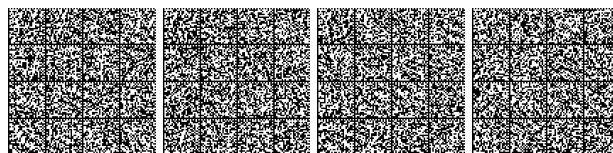
al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

al comma 427, prevede che: «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata "Giubileo 2025", che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. [...]»;

al comma 427-bis, dispone che: «Agli affidamenti relativi alla realizzazione degli interventi e all'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, ai fini di quanto previsto al comma 3 del suddetto art. 48, il ricorso alla procedura negoziata è ammesso, nella misura strettamente necessaria, quando l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere il rispetto del cronoprogramma procedurale di cui al comma 423. [...]»;

al comma 429, stabilisce che: «La società "Giubileo 2025" cura le attività di progettazione e di affidamento nonché la realizzazione degli interventi, delle forniture e dei servizi. A tale scopo, la società può avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi della Regione Lazio, del Comune di Roma Capitale, dell'Agenzia del demanio, dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, nonché dei concessionari di servizi pubblici. La predetta società può altresì, nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, da Roma Capitale o dalla Regione Lazio ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale»;



al comma 430, dispone che: «La società “Giubileo 2025” può affidare incarichi di progettazione, servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al programma dettagliato, applicando le procedure di cui all’art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per le eventuali attività di rielaborazione e approvazione di progetti non ancora aggiudicati si applicano le procedure acceleratorie previste dall’art. 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco *pro-tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell’ambito del territorio di Roma Capitale;

Visto, altresì, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, con il quale, da ultimo, è stato approvato il Programma dettagliato degli interventi giubilari, includendo nuovi ed ulteriori interventi dell’ambito dell’accoglienza, strettamente correlati con il Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

il TUEL, approvato con decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni;

la deliberazione n. 18 del 12 febbraio 2008 con la quale il consiglio comunale ha approvato il Nuovo piano regolatore generale del Comune di Roma e le norme tecniche di attuazione (NTA) e successiva deliberazione C.S. n. 48 del 7 giugno 2016 (di presa d’atto del disegno definitivo);

lo statuto di Roma Capitale;

il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione della giunta capitolina n. 395 del 1° dicembre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni;

la deliberazione di assemblea capitolina n. 106 del 19 novembre 2021, «Linee programmatiche 2021-2026 per il governo di Roma Capitale»;

la deliberazione di giunta capitolina n. 160 dell’11 maggio 2023, recante «Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili per i quali Roma Capitale svolge ruolo di soggetto attuatore. Approvazione degli schemi di convenzione tra Roma Capitale e società Giubileo 2025 S.p.a. per la gestione ed erogazione delle risorse finanziarie e per la disciplina del ruolo di stazione appaltante in capo a società Giubileo 2025»;

deliberazione di giunta capitolina n. 286 del 3 agosto 2023, recante «Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Aggiornamento dell’elenco degli interventi per i quali Roma Capitale svolge il ruolo di soggetto attuatore in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 giugno 2023. Estensione del perimetro di applicazione della convenzione per la disciplina del ruolo di stazione appaltante in capo a società Giubileo 2025 e approvazione dello schema di convenzione tra Roma Capitale e società Giubileo 2025 S.p.a. per la disciplina del ruolo di soggetto attuatore in capo a società Giubileo 2025»;

l’ordinanza del Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, rep. 48, prot. RM/7153 del 2 dicembre 2024;

Richiamato:

l’art. 4 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, che dispone che Commissario straordinario:

«a) coordina la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui all’art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all’art. 1, commi 425 e 425-bis, della legge n. 234 del 2021; [omissis]

e) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all’art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;



f) fornisce alla società [ndr società Giubileo 2025] le opportune indicazioni per le modalità e le tempistiche di avvalimento e per l'utilizzo delle risorse giubilari»;

Premesso che:

il Programma dettagliato degli interventi, approvato con il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, include l'intervento essenziale e indifferibile classificato con l'ID 21, recante «Centro archeologico monumentale - ambito via dei Fori imperiali: valorizzazione dell'immagine urbana dell'anello archeologico» integralmente finanziato con risorse giubilari per 1.086.000,00 di euro e per il quale la Sovrintendenza capitolina di Roma Capitale riveste il ruolo di soggetto attuatore e società Giubileo 2025 svolge la funzione di stazione appaltante;

l'opera concerne il completamento, la valorizzazione e la riqualificazione di via dei Fori imperiali finalizzata ad incrementare la fruizione dei servizi e dell'accessibilità alle aree archeologiche monumentali. Prevede, nello specifico, la progettazione e posa in opera di: pannellistica illustrativa anche attraverso apparati tecnologici; elementi di arredo urbano quali cestini, panchine, fioriere e arredi vari; inserimento di opere d'arte contemporanea *site specific* e attrezzature per organizzazione di eventi e manifestazioni temporanee;

l'intervento ricade interamente nel più ampio e complesso Progetto di riqualificazione del Centro archeologico monumentale di Roma (CArMe), ovvero l'area ricompresa tra i Fori, il Colosseo, Colle Oppio, il Celio, le Terme di Caracalla, il Circo Massimo, il Foro Boario e il Campidoglio, per il quale è stato indetto il bando di concorso internazionale di architettura per la realizzazione de «La nuova passeggiata archeologica», che ha ad oggetto la predisposizione della proposta progettuale degli allestimenti e degli interventi strutturali finalizzati a valorizzare e a incrementare la fruizione dell'area dei Fori imperiali e della nuova passeggiata archeologica, con l'obiettivo di definire un'immagine unitaria e identitaria che interessa il c.d. «anello archeologico»;

Atteso, che:

la redazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica è stata affidata alla società Labics S.r.l., quale mandataria del R.T.P. vincitore del concorso, come risulta dalla determinazione dirigenziale rep. RI/374 dell'8 maggio 2024, di approvazione della graduatoria definitiva del citato concorso internazionale;

l'elaborazione del PFTE è stata suddivisa in lotti corrispondenti alla progettazione dei singoli interventi giubilari individuati nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 con gli ID 20, ID 21, ID 23, ID 25 e ID 28, come di seguito indicato:

sub B - Lotto 4 - intervento ID 20;

sub C - Lotto 5 - intervento ID 21;

sub D - Lotto 1A - stralcio funzionale intervento ID 23;

sub E - Lotto 1C - stralcio funzionale intervento ID 23;

sub F - Lotto 2 - stralcio funzionale intervento ID 23;

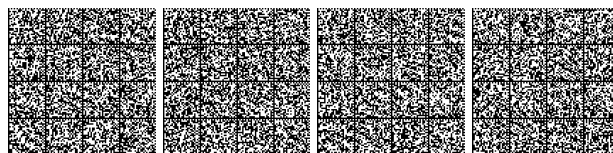
sub G - Lotto 3 - intervento ID 25;

sub H - Lotto 3 - intervento ID 28;

il PFTE relativo all'intervento *de quo*, ricompreso nel Lotto *sub* C - Lotto 5, è stato sottoposto al Tavolo tecnico delle soprintendenze, di cui al protocollo d'intesa per il rilascio delle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 21 e 24 e per la fase istruttoria delle concessioni di ricerca e scavi archeologici ai sensi degli articoli 88-89 del decreto legislativo n. 42/2024, sottoscritto tra il Ministero della cultura e la Sovrintendenza capitolina ai beni culturali di Roma Capitale, istituito per l'analisi, valutazione e approvazione dei progetti relativi alle opere ricomprese nel Programma dettagliato degli interventi connessi al Giubileo della Chiesa cattolica 2025 e nella Misura M1c3 *Caput Mundi*;

il PFTE in parola è stato esaminato dal Tavolo tecnico delle soprintendenze nella seduta del 30 luglio 2024, in esito alla quale è stata richiesta della documentazione integrativa, e successivamente approvato, ottenendo il parere favorevole, con prescrizioni, con nota del Ministero della cultura – Parco archeologico del Colosseo prot. 6414 del 13 settembre 2024, acquisita in medesima data al protocollo della struttura commissariale con prot. RM/4941;

in data 14 novembre 2024 il professionista incaricato della redazione del PFTE per l'intervento in parola ha provveduto a trasmettere la relativa documentazione conclusiva;



il Progetto di fattibilità tecnico-economica è composto dei seguenti elaborati:

PARTE GENERALE									
Elaborati Generali									
Relazioni									
NPA 05	Pfte	GEN	01	B	Elenco elaborati	-	A4	NPA05.Pfte.GEN.01.B	NPA05.Pfte.GEN.01.B_Elenco elaborati
LOTTO 05									
Progetto Architettonico									
Relazioni									
NPA 05	Pfte	ARC	01	B	Relazione Tecnica	-	A4	NPA05.Pfte.ARC.01.B	NPA05.Pfte.ARC.01.B_Relazione Tecnica
Elaborati grafici									
NPA 05	Pfte	ARC	02	B	Planimetria generale parte 1 di 2	1:500	A0 +	NPA05.Pfte.ARC.02.B	NPA05.Pfte.ARC.02.B_Planimetria generale parte 1 di 2
NPA 05	Pfte	ARC	03	B	Planimetria generale parte 2 di 2	1:500	A0 +	NPA05.Pfte.ARC.03.B	NPA05.Pfte.ARC.03.B_Planimetria generale parte 2 di 2
Abaco e Dettagli									
NPA 05	Pfte	ARC	04	B	Abaco arredi	-	A3	NPA05.Pfte.ARC.04.B	NPA05.Pfte.ARC.04.B_Abaco arredi
NPA 05	Pfte	ARC	05	B	Abaco elementi wayfinding e identità visiva	-	A3	NPA05.Pfte.ARC.05.B	NPA05.Pfte.ARC.05.B_Abaco elementi wayfinding e identità visiva
Documentazione Tecnico-Economica									
Sicurezza									
NPA 05	Pfte	DTE	01	C	Computo metrico estimativo	-	A4	NPA05.Pfte.DTE.01.C	NPA05.Pfte.DTE.01.C_Computo metrico estimativo
NPA 05	Pfte	DTE	02	C	Elenco dei prezzi unitari	-	A4	NPA05.Pfte.DTE.02.C	NPA05.Pfte.DTE.02.C_Elenchi dei prezzi unitari
NPA 05	Pfte	DTE	03	C	Analisi dei prezzi	-	A4	NPA05.Pfte.DTE.03.C	NPA05.Pfte.DTE.03.C_Analisi dei prezzi
NPA 05	Pfte	DTE	04	C	Quadro economico	-	A4	NPA05.Pfte.DTE.04.C	NPA05.Pfte.DTE.04.C_Quadro economico
NPA 05	Pfte	DTE	05	C	Quadro incidenza percentuale manodopera	-	A4	NPA05.Pfte.DTE.05.C	NPA05.Pfte.DTE.05.C_Quadro incidenza percentuale manodopera
NPA 05	Pfte	DTE	06	C	Suddivisione classi e categorie	-	A4	NPA05.Pfte.DTE.06.C	NPA05.Pfte.DTE.06.C_Suddivisione classi e categorie
NPA 05	Pfte	DTE	07	A	Schema di contratto	-	A4	NPA05.Pfte.DTE.07.A	NPA05.Pfte.DTE.07.A_Schema di contratto
NPA 05	Pfte	DTE	08	A	Capitolato speciale d'appalto - Parte amministrativa	-	A4	NPA05.Pfte.DTE.08.A	NPA05.Pfte.DTE.08.A_Capitolato speciale d'appalto - Parte amministrativa
NPA 05	Pfte	DTE	09	B	Capitolato speciale d'appalto - Norme tecniche	-	A4	NPA05.Pfte.DTE.09.B	NPA05.Pfte.DTE.09.B_Capitolato speciale d'appalto - Norme tecniche
Sicurezza									
NPA 05	Pfte	SI	01	B	Piano di sicurezza e coordinamento	1:200/1:400	A0	NPA05.Pfte.SI.01.B	NPA05.Pfte.SI.01.B_Piano di sicurezza e coordinamento
NPA 05	Pfte	SI	02	B	Stima degli oneri di Sicurezza	-	A4	NPA05.Pfte.SI.02.B	NPA05.Pfte.SI.02.B_Stima degli oneri di Sicurezza
Criteri ambientali minimi									
NPA 05	Pfte	CAM	01	A	Relazione sul rispetto dei criteri ambientali minimi	-	A4	NPA05.Pfte.CAM.01.A	NPA05.Pfte.CAM.01.A_Relazione sul rispetto dei criteri ambientali minimi



il R.U.P. dell'opera ID 21, recante «Centro archeologico monumentale - ambito via dei Fori imperiali: valorizzazione dell'immagine urbana dell'anello archeologico», individuato nell'ing. Fabio Pacciani, ha provveduto in ordine alla verifica, di cui al verbale prot. RI/15639 del 14 aprile 2025, e successiva validazione nella stessa data con verbale prot. RI/15642, ai sensi dell'art. 42 del codice dei contratti pubblici;

la Sovrintendenza capitolina di Roma Capitale – Direzione interventi su edilizia monumentale con nota prot. RI/29251 del 9 luglio 2025, registrata in medesima data al protocollo della struttura commissariale con il RM/5632, ha richiesto l'attivazione dei poteri commissariali per l'approvazione del PFTE di che trattasi, stante l'indifferibilità dell'intervento, la cui conclusione è prevista entro il 2025, trasmettendo a corredo della stessa il PFTE ed il relativo verbale di verifica e validazione;

Considerato che:

il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 è un evento che attira milioni di visitatori da tutto il mondo. Per tale ragione è fondamentale:

migliorare la viabilità pedonale delle zone più centrali della città di Roma, in cui ricade il Centro archeologico monumentale;

riqualificare le infrastrutture e migliorare i servizi;

garantire la sicurezza e la fruibilità dei percorsi monumentali e storici;

restituire spazi pubblici alla cittadinanza, trasformando le aree in cui era dominante la presenza del traffico in luoghi di incontro e cultura;

valorizzare il patrimonio culturale, artistico e monumentale della città di Roma, al fine di rafforzarne l'immagine a livello globale, in un momento di grande visibilità mediatica e culturale;

l'Anno Santo rappresenta, difatti, un evento di rilevanza internazionale e il Colosseo costituisce uno dei principali poli di attrazione e simbolo della città di Roma;

l'opera giubilare in parola è classificata come essenziale e indifferibile e, pertanto, la sua conclusione deve essere portata a termine entro il 2025;

il rispetto dei tempi delle procedure ordinarie dettati dalla normativa vigente per l'approvazione del PFTE, da adottarsi con delibera di giunta capitolina, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non permette l'osservanza della stringente tempistica dettata dal cronoprogramma procedurale dell'intervento *de quo*, che registra la fine lavori nel terzo trimestre 2025 ed il collaudo finale entro dicembre del corrente anno;

il Commissario straordinario è deputato a garantire la concreta ed efficace attuazione del Programma dettagliato, provvedendo, se del caso, ad agire anche a mezzo ordinanza nei casi in cui sia a rischio, anche solo in via prospettica, il rispetto del cronoprogramma procedurale;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, stante l'indifferibilità dell'intervento e le ragioni di necessità ed urgenza sopra evidenziate, con l'approvazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica del Lotto 5 relativo all'intervento individuato nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 con l'ID 21, recante «Centro archeologico monumentale - ambito via dei Fori imperiali: valorizzazione dell'immagine urbana dell'anello archeologico»;

Richiamato il parere formulato dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541, la quale, esprimendosi in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali, di cui ai commi 425, 425-bis e 425-ter dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, rileva come tali deroghe rientrino da un lato «nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroghe [...]» e, dall'altro, che [...] esse rispettino il criterio «“teleologico” della coerenza e della proporzionalità con le finalità da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 [...]»;

Per quanto espresso in premessa e *nei considerata*;

Ordina:

Con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni:

1. In deroga alle previsioni di cui al comma 2, dell'art. 48 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, di approvare il PFTE dell'in-



tervento ID 21 del Programma dettagliato degli interventi per il Giubileo della Chieda cattolica 2025, composto dagli elaborati sottoindicati, allegati e parte integrante e sostanziale della presente ordinanza:

PARTE GENERALE					
Elaborati Generali					
Relazioni					
NPA 05	Pfte	GEN 01	B	Elenco elaborati	NPA05.PFTE.GEN.01.B_Elenco elaborati
LOTTO 05					
Progetto Architettonico					
Relazioni					
NPA 05	Pfte	ARC 01	B	Relazione Tecnica	NPA05.PFTE.ARC.01.B_Relazione Tecnica
Elaborati grafici					
NPA 05	Pfte	ARC 02	B	Planimetria generale parte 1 di 2	NPA05.PFTE.ARC.02.B_Planimetria generale parte 1 di 2
NPA 05	Pfte	ARC 03	B	Planimetria generale parte 2 di 2	NPA05.PFTE.ARC.03.B_Planimetria generale parte 2 di 2
Abaco e Dollaggi					
NPA 05	Pfte	ARC 04	B	Abaco arredi	NPA05.PFTE.ARC.04.B_Abaco arredi
NPA 05	Pfte	ARC 05	B	Abaco elementi wayfinding e identità visiva	NPA05.PFTE.ARC.05.B_Abaco elementi wayfinding e identità visiva
Documentazione Tecnico-Economica					
Computo metrico estimativo					
NPA 05	Pfte	DTE 01	C	Computo metrico estimativo	NPA05.PFTE.DTE.01.C_Computo metrico estimativo
NPA 05	Pfte	DTE 02	C	Elenco dei prezzi unitari	NPA05.PFTE.DTE.02.C_Elenco dei prezzi unitari
NPA 05	Pfte	DTE 03	C	Analisi dei prezzi	NPA05.PFTE.DTE.03.C_Analisi dei prezzi
NPA 05	Pfte	DTE 04	C	Quadro economico	NPA05.PFTE.DTE.04.C_Quadro economico
NPA 05	Pfte	DTE 05	C	Quadro incidenza percentuale manodopera	NPA05.PFTE.DTE.05.C_Quadro incidenza percentuale manodopera
NPA 05	Pfte	DTE 06	C	Suddivisione classi e categorie	NPA05.PFTE.DTE.06.C_Suddivisione classi e categorie
NPA 05	Pfte	DTE 07	A	Schema di contratto	NPA05.PFTE.DTE.07.A_Schema di contratto
NPA 05	Pfte	DTE 08	A	Capitolato speciale d'appalto - Parte amministrativa	NPA05.PFTE.DTE.08.A_Capitolato speciale d'appalto - Parte amministrativa
NPA 05	Pfte	DTE 09	B	Capitolato speciale d'appalto - Norme tecniche	NPA05.PFTE.DTE.09.B_Capitolato speciale d'appalto - Norme tecniche
Sicurezza					
Piano di sicurezza e coordinamento					
NPA 05	Pfte	SI 01	B	Piano di sicurezza e coordinamento	NPA05.PFTE.SI.01.B_Piano di sicurezza e coordinamento
NPA 05	Pfte	SI 02	B	Sinistra degli oneri di Sicurezza	NPA05.PFTE.SI.02.B_Sinistra degli oneri di Sicurezza
Criteri ambientali minimi					
NPA 05	Pfte	CAM 01	A	Relazione sul rispetto dei criteri ambientali minimi	NPA05.PFTE.CAM.01.A_Relazione sul rispetto dei criteri ambientali minimi

2. La trasmissione della presente ordinanza al soggetto attuatore e a società Giubileo 2025, per il seguito di rispettiva competenza.

3. La trasmissione della presente ordinanza alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo <https://commissari.gov.it/giubileo2025>

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presenza ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 16 luglio 2025

*Il Commissario straordinario
di Governo*
GUALTIERI

AVVERTENZA:

Gli allegati richiamati nell'ordinanza commissariale n. 39/2025 sono stati pubblicati sul sito del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo 2025 e sono consultabili all'indirizzo <https://commissari.gov.it/giubileo2025>

25A04123

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
CONFERENZA UNIFICATA

ACCORDO 10 luglio 2025.

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sull'Agenda per la semplificazione - Nuova modulistica standardizzata per il settore commercio e per il settore turismo. (Rep. atti n. 89/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 10 luglio 2025:

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126;

Visto l'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la nota ULM FP n. prot. 529 del 22 maggio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 8657, con la quale il Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha trasmesso, in allegato, la modulistica standardizzata - quattro moduli per il settore del turismo e 1 modulo per il settore del commercio - approvata dal Tavolo tecnico dell'Agenda per la semplificazione, al fine dell'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questa Conferenza;

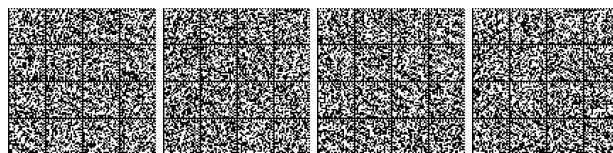
Vista la nota prot. DAR n. 8915 del 27 maggio 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso alle amministrazioni statali interessate, nonché alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali la predetta nota del 22 maggio, unitamente alla modulistica in parola, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 12 giugno 2025;

Vista la comunicazione del 10 giugno 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 9710, nella quale il coordinamento tecnico della Commissione sviluppo economico, in vista della riunione del 12 giugno 2025, ha rappresentato le proprie osservazioni in relazione al modulo «Comunicazione per il subingresso in attività»;

Vista la nota prot. DAR n. 9767 dell'11 giugno 2025, con la quale sono state trasmesse le citate osservazioni alle amministrazioni interessate;

Considerato che, nel corso della riunione tecnica del 12 giugno 2025, i rappresentanti dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione hanno illustrato i moduli in oggetto;

Considerato, in particolare, che, nel corso della medesima riunione tecnica, i predetti rappresentanti dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, con specifico riferimento alle citate osservazioni del 10 giugno 2025, hanno sottolineato la necessità di confermare il modulo «Comunicazione per il subingresso in attività», senza apportare modifiche allo stesso;



Considerato altresì che, con specifico riferimento alle citate osservazioni del 10 giugno 2025, anche i rappresentanti dell'ANCI hanno evidenziato l'opportunità di procedere senza modifiche;

Considerato che, in esito alla medesima riunione tecnica, sia i rappresentanti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sia i rappresentanti dell'ANCI hanno espresso generale condivisione sulla modulistica medesima;

Vista la nota prot. ULM_FP n. 760 del 2 luglio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 11269, con la quale il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha trasmesso la versione aggiornata del modulo denominato «modulo-unico-subingresso», nella quale è stato eliminato un refuso, rappresentando, altresì, che la correzione del refuso medesimo non modifica né la struttura né i contenuti del modulo;

Vista la nota prot. DAR n. 11437 del 4 luglio 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la predetta nota del 2 luglio alle amministrazioni interessate;

Vista la nota prot. ULM_FP n. 774 del 4 luglio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 11458, con la quale il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha indicato la necessità di inserire termini di adeguamento da parte delle regioni e dei comuni alle previsioni dell'accordo in esame;

Vista la nota prot. DAR n. 11482 del 4 luglio 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la predetta richiesta dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, con la contestuale richiesta di riscontro;

Considerato che, con comunicazione del 7 luglio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 11541, l'ANCI ha espresso assenso in merito alla richiesta di integrazione pervenuta dall'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione;

Considerato che, con comunicazione dell'8 luglio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 1163, l'UPI ha rappresentato di non avere osservazioni in merito alla predetta richiesta d'integrazione avanzata dall'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione;

Considerato che, con comunicazione dell'8 luglio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 11694, il coordinamento tecnico della Commissione politiche per il turismo, ad esito dell'istruttoria tecnica condotta, ha rappresentato il nulla osta sulle modifiche richieste;

Considerato che nella seduta del 10 luglio 2025 di questa Conferenza:

le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole alla stipula dell'accordo;

l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'accordo;

Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell'ANCI e dell'UPI;

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

concernente l'Agenda per la semplificazione, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'ANCI e l'UPI:

Art. 1.

Modifiche alla modulistica unificata e standardizzata

1. Sono adottati i seguenti moduli riportati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente accordo:
comunicazione per l'effettuazione di vendite sottocosto;
comunicazione di subingresso in attività produttive;
SCIA per strutture ricettive alberghiere;
SCIA per strutture ricettive *extra*-alberghiere;
SCIA per strutture ricettive all'aria aperta.

2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano entro quarantacinque giorni dalla data del presente Accordo, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, di cui al presente accordo, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili. I comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro sessanta giorni dalla data del presente Accordo. Restano fermi gli ulteriori livelli di semplificazione di cui all'art. 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

3. Le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni garantiscono la massima diffusione dei moduli.

Il Presidente: CALDEROLI

Il segretario: D'AVENA



Al SUAP del Comune di ¹ _____ PEC / Posta elettronica _____	<u>Compilato a cura del SUAP:</u>	
	Pratica	_____
	del	_____
	Protocollo	_____
Comunicazione di: ☐ Vendita sottocosto in un unico esercizio commerciale ☐ Vendita sottocosto in più esercizi commerciali		

COMUNICAZIONE DI VENDITA SOTTOCOSTO²

(Articolo 15 decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218³)

Il/La sottoscritto/a

COMUNICA

di avviare una vendita sottocosto nell'/negli esercizio/i sotto indicato/i (**riportare di seguito l'elenco dei punti vendita**):

1 - DATI ESERCIZI COMMERCIALI (REPLICABILE)⁴

Numero progressivo dell'esercizio	
-----------------------------------	--

INDIRIZZO DELL'ATTIVITÀ	
<i>Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa</i>	
Via/piazza _____	n. _____
Piano _____	interno _____
Comune _____	prov. [][] C.A.P. [][][][][]
Stato _____	Telefono fisso _____ cellulare _____

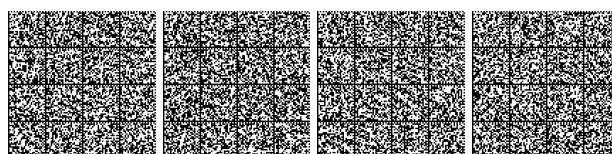
1 In caso di comunicazione relativa ad un unico esercizio, la stessa deve essere inviata al SUAP del comune dove è ubicato l'esercizio. In caso di comunicazione relativa a più esercizi, situati anche in comuni diversi, la stessa deve essere inviata al SUAP del comune dove ha la sede legale dell'impresa.

2 Ai sensi dell'art. 1, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, le vendite sottocosto non sono ammesse in caso di commercio al dettaglio su area pubblica

3 Si veda anche la circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3528/C del 24 ottobre 2001

4 In caso di comunicazione cumulativa riguardante una pluralità di esercizi ubicati nel medesimo territorio comunale e/o in comuni diversi, duplicare la sezione per il numero di punti vendita per i quali si intende comunicare la vendita sottocosto.

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).



DATI DELL'ATTIVITÀ

Tipologia di attività

- ☐ Esercizio di vicinato
☐ Media struttura di vendita
☐ Grande struttura di vendita

già avviata con la SCIA/DIA/Comunicazione/Autorizzazione _____

prot./n. _____ del ____/____/____

Insegna dell'esercizio (nome dell'esercizio): _____ (*)

DICHIARAZIONI IN ORDINE ALLA VENDITA

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni (art.76 del DPR 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità

Dichiara che:

- ☐ è la prima vendita sottocosto del corrente anno solare;
☐ è la seconda vendita sottocosto del corrente anno solare e sono trascorsi almeno 20 gg. dalla data di conclusione dell'ultima vendita sottocosto effettuata nel corrente anno solare, di cui alla comunicazione prot. n. _____ del _____
☐ è la terza vendita sottocosto del corrente anno solare e sono trascorsi almeno 20 gg. dalla data di conclusione dell'ultima vendita sottocosto effettuata nel corrente anno solare, di cui alla comunicazione prot. n. _____ del _____

2 - ELENCO PRODOTTI DESTINATI ALLA VENDITA SOTTOCOSTO (*)

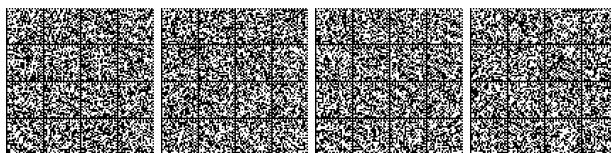
- ☐ Allega l'elenco/gli elenchi dei prodotti oggetto della vendita sottocosto
☐ Compila on line l'elenco/gli elenchi dei prodotti oggetto della vendita sottocosto

3 - DURATA DELLA VENDITA SOTTOCOSTO

La vendita verrà effettuata dal giorno (compreso) _____ al giorno (compreso) _____

per una durata complessiva di giorni _____

ATTENZIONE: la vendita può avere una durata massima di 10 gg. e non può essere effettuata per più di tre volte nell'anno solare. Sono escluse dal conteggio le giornate di chiusura dell'esercizio (domeniche, festività ecc.)



4 - ALTRE DICHIARAZIONI

- *(in caso di comunicazione cumulativa)*

Il/la sottoscritto/a dichiara che la documentazione relativa alla vendita sottocosto è tenuta a disposizione delle autorità di controllo (*barrare obbligatoriamente il caso che ricorre*):

- nell'esercizio per almeno due anni;
- nel seguente sito internet che sarà mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto:

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato (*)
- di essere consapevole che la violazione delle Disposizioni in materia di vendita sottocosto è **sanzionabile** ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 218/2001;

Quali sono le violazioni sanzionate dal d.P.R. n. 218/2001?

È punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,46 a € 3.098,80:

- la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza;
- la vendita sottocosto che non è stata comunicata al comune almeno dieci giorni prima dell'inizio;
- effettuare più di tre vendite sottocosto nel corso di ogni anno solare;
- ogni vendita sottocosto della durata superiore a dieci giorni;
- la vendita sottocosto che ha ad oggetto più di cinquanta referenze;
- la vendita sottocosto effettuata prima che siano trascorsi almeno venti giorni dalla precedente, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno
- l'uso di annunci e i messaggi pubblicitari, effettuati con qualsiasi mezzo, relativi ad operazioni non consentite dal dpr 218/2001;
- le vendite sottocosto previste dal dpr 218/2001 che non rispettano le seguenti condizioni:
 - specifica comunicazione anche nel caso di messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale, recante l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita, nonché delle relative circostanze nel caso di
 - prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione o di prodotti
 - prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita
 - inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all'interno dell'esercizio commerciale.
- la vendite sottocosto effettuate al di fuori delle seguenti ipotesi:
 - vendita di prodotti alimentari freschi e deperibili;
 - vendita dei prodotti alimentari qualora manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
 - vendita dei prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione;
 - vendita dei prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi



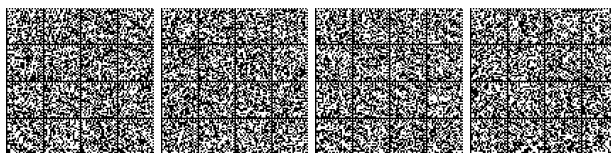
prodotti, ovvero a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;

- vendita dei prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita;
- in caso di
 - ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l'esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale;
 - di apertura di un nuovo esercizio commerciale; di avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione;
 - di modifica e integrazione dell'insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data _____

Firma _____



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)⁵

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di _____
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo _____

Indirizzo mail/PEC _____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.⁶ Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)).⁷

Responsabile del trattamento _____ 3

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____ indirizzo mail _____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail _____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

⁵ Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

⁶ Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

⁷ Indicazione eventuale



Quadro riepilogativo della documentazione allegata**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA COMUNICAZIONE**

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Procura/delega	Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione
☐	Copia del documento di identità del/i titolare/i	Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
☐	Elenco dei prodotti per i quali viene effettuata la vendita sottocosto (lg)	Nel caso in cui non si proceda con la compilazione online dei prodotti oggetto della vendita sottocosto' L'elenco deve contenere le seguenti informazioni: descrizione/marca, formato, quantità pz/K Ogni elenco deve inoltre precisare a quali esercizi commerciali si riferisce

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, di diritti etc.)

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc. (*)	Ove previsti, nella misura e con le modalità indicate sul sito dell'amministrazione.



Al SUAP del Comune di _____ Indirizzo _____ PEC / Posta elettronica _____	<u>Compilato a cura del SUAP:</u> Pratica _____ del _____ Protocollo _____ COMUNICAZIONE: ☐ Subingresso in attività SCIA UNICA: ☐ Subingresso in attività di commercio/ somministrazione di prodotti alimentari + SCIA sanitaria e/o altre segnalazioni
--	--

COMUNICAZIONE PER IL SUBINGRESSO IN ATTIVITÀ

INDIRIZZO DELL'ATTIVITÀ

Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa

Via/piazza _____ n.
Comune _____ prov. [][] C.A.P. [][][][][][]
Stato _____ Telefono fisso / cell. _____

DATI CATASTALI (*)

Foglio n. _____ map. _____ (se presenti) sub. _____ sez. _____
Catasto: ☐ fabbricati ☐ terreni

SUBINGRESSO

1 – DATI DELLA IMPRESA A CUI SI SUBENTRA

Il/la sottoscritto/a **COMUNICA** il subingresso nell'attività di:

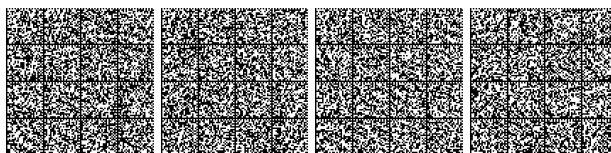
già avviata con la SCIA/DIA/autorizzazione prot./n. _____ del

[][]/[][]/[][][][]

☐ Avvio dell'attività contestuale

☐ Avvio dell'attività con decorrenza dal [][]/[][]/[][][][]

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).



2 – MOTIVAZIONE DEL SUBINGRESSO

- ☐ Compravendita ☐ Affitto d'azienda
☐ Donazione ☐ Fusione
☐ Fallimento ☐ Successione
☐ Altre cause _____

Con atto di registrazione n. _____ del ____/____/____,

(Se l'atto è in corso di registrazione, dovrà essere allegata la dichiarazione del notaio che lo attesti).

Si rammenta che a norma dell'art. 2556 c.c. i contratti di trasferimento di proprietà o gestione di un'azienda commerciale sono stipulati presso un notaio, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata e registrata presso l'Agenzia delle Entrate.

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA' E PROFESSIONALI**a) Attività di commercio e/o somministrazione**

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità

dichiara:

Solo per l'attività di commercio:

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;

Solo per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge (artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);

Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività? (art. 71, D.Lgs. n. 59/2010)¹

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011)² ovvero a misure di sicurezza.

Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia

¹ I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni da rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni.

² Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1956 e alla legge n. 575/1965, presenti nell'art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116).



estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Non possono esercitare l'attività di **somministrazione di alimenti e bevande** coloro che si trovano nelle condizioni sopra riportate, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

Per tutte le attività:

- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 159/2011)?

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

Solo per il subingresso in attività di commercio al dettaglio (anche forme speciali, esclusi spacci interni) e/o somministrazione di prodotti alimentari (SCIA UNICA):

☐ di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art. 71, comma 6 del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e specifiche disposizioni regionali di settore) e indicati di seguito:

☐ di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall'Autorità competente italiana³:

presso l'Istituto _____
con sede in _____
oggetto corso _____
anno di conclusione _____

☐ di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:

tipo di attività _____ dal _____ al _____
tipo di attività _____ dal _____ al _____
tipo di attività _____ dal _____ al _____

iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di _____ n. R.E.A. _____ o equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro di _____, estremi registrazione n. _____

☐ di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di

³ Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.



dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale

nome impresa _____

sede impresa _____

☐ quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____

☐ quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____

☐ quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____

☐ altre posizioni equivalenti _____, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____

☐ di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca:

Scuola/Istituto/Ateneo _____

anno di conclusione _____ materie attinenti _____

☐ di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l'attività in questione in un altro Stato Membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e di avere ottenuto il riconoscimento dall'Autorità competente italiana con decreto n° _____ in data _____

☐ di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto⁴:

☐ è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nell'anno _____ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di _____

☐ ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell'anno _____ presso _____

☐ ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell'anno _____ presso _____

OPPURE (sia per le imprese individuali sia per le società)

☐ che i requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art. 71, comma 6 del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59) sono posseduti dal Sig./ra _____, in qualità di preposto, che ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B.

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI

b) Attività di acconciatore e/o estetista (*)

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,

dichiara:

- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

⁴ Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le condizioni indicate possono essere considerate requisito valido per l'avvio dell'attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.



☐ di essere Responsabile tecnico e

☐ di essere in possesso dell'abilitazione professionale, rilasciata da _____, in data _____, con atto n. _____,

☐ di essere in possesso di qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, prevista dalla legge (art. 6, comma 2, della L. 17 agosto 2005, n. 174), rilasciata da _____, in data _____, con atto n. _____,

☐ di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero e di averne ottenuto il riconoscimento dall'Autorità competente con decreto n. _____, in data _____,

☐ altro (specificare) _____ (*),

OPPURE

☐ che il/i Responsabile/i tecnico/i è/sono:

Nome _____ Cognome _____

CF _____ ,

(in qualità di: ☐ Titolare; ☐ Socio partecipante al lavoro; ☐ Familiare coadiuvante; ☐ Dipendente)

Nome _____ Cognome _____

CF _____ ,

(in qualità di: ☐ Titolare; ☐ Socio partecipante al lavoro; ☐ Familiare coadiuvante; ☐ Dipendente)

Nome _____ Cognome _____

CF _____ ,

(in qualità di: ☐ Titolare; ☐ Socio partecipante al lavoro; ☐ Familiare coadiuvante; ☐ Dipendente)

(dato ricorsivo: prevedere funzionalità 'Aggiungi')

che possiede/ono l'abilitazione professionale prevista, come dichiarato in Allegato C.

☐ di essere Responsabile tecnico e

☐ di essere in possesso della qualificazione professionale di estetista, rilasciata da _____, in data _____, con atto n. _____,

☐ di essere in possesso dell'abilitazione professionale di estetista, conseguita alla data di entrata in vigore della legge n. 1 del 1990, in quanto:

☐ titolare, per almeno due anni, dell'impresa _____ n. REA _____

☐ socio/a, per almeno due anni, dell'impresa _____ n. REA _____

☐ direttore/ricce, per almeno due anni, dell'impresa _____ n. REA _____

☐ dipendente, per almeno tre anni nel quinquennio precedente la data di entrata in vigore della L. n. 1/1990, dell'impresa _____ e/o dello studio medico specializzato _____, dal _____ al _____



☐ di essere in possesso di:

☐ attestato di frequenza del corso regionale rilasciato da _____, in data _____, con atto n. _____

☐ attestato/diploma di frequenza di scuole professionali autorizzate/riconosciute, rilasciato da _____, in data _____, con atto n. _____

☐ di aver conseguito la qualifica professionale all'estero e di averne ottenuto il riconoscimento dall'Autorità competente con decreto n. _____ in data _____

☐ altro (specificare) _____ (*),

OPPURE

☐ che il/i Responsabile/i tecnico/i è/sono:

Nome _____ Cognome _____

CF _____ ,

(in qualità di: ☐ Titolare; ☐ Socio partecipante al lavoro; ☐ Familiare coadiuvante; ☐ Dipendente)

Nome _____ Cognome _____

CF _____ ,

(in qualità di: ☐ Titolare; ☐ Socio partecipante al lavoro; ☐ Familiare coadiuvante; ☐ Dipendente)

Nome _____ Cognome _____

CF _____ ,

(in qualità di: ☐ Titolare; ☐ Socio partecipante al lavoro; ☐ Familiare coadiuvante; ☐ Dipendente)

(dato ricorsivo: prevedere funzionalità 'Aggiungi')

che possiede/ono l'abilitazione professionale prevista, come dichiarato in Allegato D.

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA'

c) Attività ricettiva alberghiera, extra alberghiera e all'aria aperta, locazioni brevi e turistiche in forma imprenditoriale

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR 445 del 2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità

dichiara:

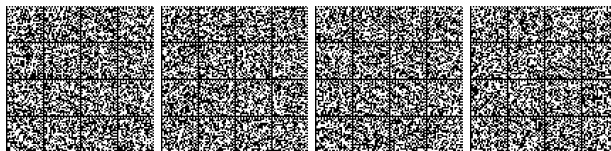
Per tutte le attività:

- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

Solo per l'attività ricettiva alberghiera, extra alberghiera e all'aria aperta:

dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla Legge;



**Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività?
(artt. 11 e 92 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773)**

- non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, salvo aver successivamente ottenuto la riabilitazione;
- non essere stato sottoposto a sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale o essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e poter comunque provare la propria buona condotta;
- non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

- non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.).

ALTRE DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR 445 del 2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità

dichiara che la vendita è effettuata esclusivamente a favore di:

- ☐ dipendenti
- ☐ militari
- ☐ soci
- ☐ coloro che hanno titolo ad accedervi all'interno di scuole
- ☐ coloro che hanno titolo ad accedervi all'interno di ospedali

dichiara di impegnarsi a comunicare con cadenza semestrale al SUAP, che la trasmette all'ASL, la disinstallazione / installazione di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari.

nel caso in cui intenda avvalersi degli incaricati alla vendita, dichiara di impegnarsi a comunicarne l'elenco al SUAP, che lo trasmette all'autorità di pubblica sicurezza.

dichiara di:

- consentire i controlli nei locali da parte delle autorità competenti nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga svolto presso la propria abitazione.



Solo per attività ricettiva alberghiera, extra alberghiera e all'aria aperta, locazioni brevi e turistiche in forma imprenditoriale: (*)

Codice ISTAT del Comune _____

CIN assegnato n. _____

Codice ISTAT Regione (INSERIRE SELEZIONE A TENDINA)

Codice ISTAT Provincia (INSERIRE SELEZIONE A TENDINA)

Solo per attività di somministrazione di alimenti e bevande ovvero attività ricettiva alberghiera, extra alberghiera e all'aria aperta: (*)

(eventuale) Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di voler nominare come proprio rappresentante, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773/1931, il/la signor/a:

Nome _____ Cognome _____ che ha compilato l'allegato E.

(Sezione ripetibile in caso di ulteriori rappresentanti)

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:

- di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato (*).

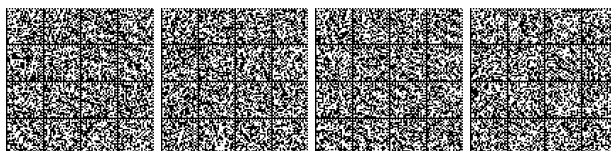
☐ SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):

Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data _____

Firma _____



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di _____
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo _____

Indirizzo mail/PEC _____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento _____

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____
indirizzo mail _____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail _____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.



Quadro riepilogativo della documentazione allegata

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA COMUNICAZIONE		
Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Procura/Delega	Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione
☐	Copia del documento di identità del/i titolare/i	Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
☐	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (Allegato A) + copia del documento di identità	Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante
☐	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del preposto (Allegato B) + copia del documento di identità	Nel caso di subingresso in attività di commercio di prodotti alimentari e/o somministrazione, in presenza di un preposto
☐	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del responsabile tecnico (Allegati C e/o D) + copia del documento di identità	Nel caso di subingresso in attività di acconciatore e/o estetista, in presenza di un Responsabile tecnico diverso dal dichiarante
☐	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del rappresentante (Allegato E) + copia del documento di identità	Nel caso di subingresso in attività di somministrazione di alimenti e bevande ovvero attività ricettiva alberghiera, extra alberghiera e all'aria aperta, in presenza di un rappresentante
☐	Dichiarazione di accettazione del Responsabile tecnico (*) + copia del documento di identità (*)	Nel caso di subingresso in attività di acconciatore e/o estetista, in presenza di un Responsabile tecnico diverso dal dichiarante
☐	Dichiarazione da parte del notaio	Nel caso in cui l'atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione



☐ SCIA UNICA**ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE**

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 852/2004)	Nel caso di subingresso in attività di vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, di diritti etc.)

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc. (*)	Ove previsti, nella misura e con le modalità indicate sul sito dell'amministrazione.



ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI

Cognome _____ Nome _____
C.F. [][][][][][][][][][][][][][][][][]
Data di nascita [][][]/[][][]/[][][][][] Cittadinanza _____
Sesso: M [] F []
Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____
Residenza: Provincia _____ Comune _____
Via, Piazza, ecc. _____ N. _____ C.A.P. _____

in qualità di

SOCIO/A della
[] Società

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR 445 del 2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Per le attività di commercio:

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande:

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge (artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Per le attività di acconciatore e/o estetista: (*)

- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

Per le attività ricettive alberghiere, extra alberghiere e all'aria aperta:

- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS. Regio Decreto 18/06/1931, n. 773)

Per le locazioni brevi e turistiche in forma imprenditoriale:



- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art 75 del DPR 445/2000)

Data _____ Firma _____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di _____ (nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo _____

Indirizzo mail/PEC _____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)).

Responsabile del trattamento _____ 5

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____
indirizzo mail _____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail _____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

5 Per i locali soggiorno e camere compilare una riga per ciascun locale



☐ quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____
☐ altre posizioni equivalenti _____, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____

☐ di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca:

Scuola/Istituto/Ateneo _____
 anno di conclusione _____ materie attinenti _____

☐ di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l'attività in questione in un altro Stato Membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e di avere ottenuto il riconoscimento dall'Autorità competente italiana con decreto n° _____ in data _____

☐ di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto⁷:

☐ è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nell'anno _____ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di _____

☐ ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell'anno _____ presso _____

☐ ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell'anno _____ presso _____

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data _____ Firma _____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di _____ (nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo _____

Indirizzo mail/PEC _____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)).

⁷ Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le condizioni indicate possono essere considerate requisito valido per l'avvio dell'attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.



Responsabile del trattamento _____ 8

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

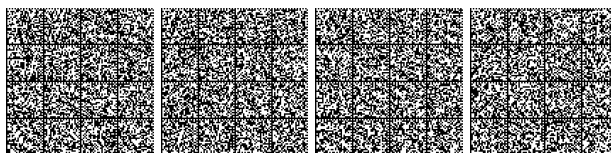
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____
indirizzo mail _____

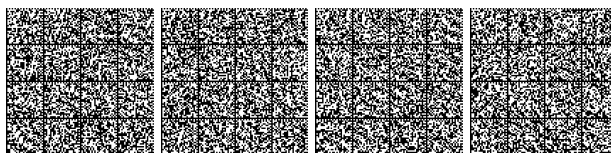
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail _____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

8 Per i locali soggiorno e camere compilare una riga per ciascun locale





Titolare del Trattamento: Comune di _____ (nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo _____

Indirizzo mail/PEC _____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)).

Responsabile del trattamento _____⁹

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

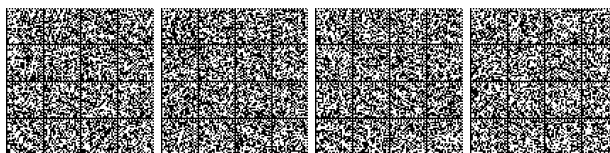
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____
indirizzo mail _____

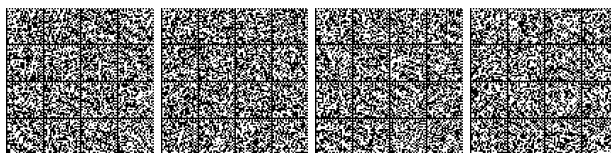
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail _____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

⁹ Per i locali soggiorno e camere compilare una riga per ciascun locale





Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza di essere tenuto/a a garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data _____ Firma _____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di _____ (nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo _____

Indirizzo mail/PEC _____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento _____ 10

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____ indirizzo mail _____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail _____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

10 Per i locali soggiorno e camere compilare una riga per ciascun locale



ALLEGATO E

(Attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività ricettiva alberghiera, extra alberghiera e all'aria aperta)

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE

II/La sottoscritto/a

Cognome _____ Nome _____
C.F. [][][][][][][][][][][][][][][][]
Data di nascita [][][][][][][][][][][][][][][][] Cittadinanza _____
Sesso: M ☐ F ☐
Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____
Residenza: Provincia _____ Comune _____
Via, Piazza, ecc. _____ N. _____ C.A.P. _____

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,

ESPRIME

incondizionato e libero consenso alla propria nomina, quale rappresentante del sig. _____
ai fini della conduzione dell'esercizio ricettivo al seguente indirizzo

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge (artt. 11 e 92 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data	Firma
------	-------

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di _____ (nella
figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo _____

Indirizzo mail/PEC _____



Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)).

Responsabile del trattamento _____ 11

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

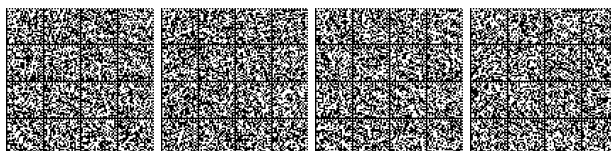
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____
indirizzo mail _____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail _____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

11 Per i locali soggiorno e camere compilare una riga per ciascun locale



Al SUAP del _____ Comune di _____ PEC / Posta elettronica _____	<u>Compilato a cura del SUAP:</u> Pratica _____ del _____ Protocollo _____ SCIA: ☐ SCIA Apertura ☐ SCIA Variazione SCIA UNICA: ☐ SCIA Apertura + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche ☐ SCIA Variazione + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche SCIA CONDIZIONATA: ☐ SCIA o SCIA UNICA Apertura + altre domande ☐ SCIA o SCIA UNICA Variazione + altre domande
--	--

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER L'ESERCIZIO DI STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

(Sez. I, Tabella A, d.lgs. n. 222/2016)

INDIRIZZO DELL'ATTIVITA'

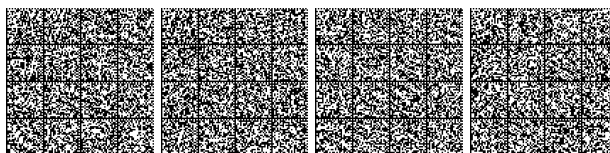
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa

Via/piazza _____ n. _____
 Piano _____ interno _____
 Comune _____ prov. [][] C.A.P. [][][][][]
 Stato _____ Telefono fisso / cell. _____
 CIN assegnato n. (*) _____
 Codice ISTAT Regione (INSERIRE SELEZIONE A TENDINA)
 Codice ISTAT Provincia (INSERIRE SELEZIONE A TENDINA)

DATI CATASTALI E DATI ISTAT(*)

Foglio n. _____ particella/mappale _____ (se presenti) sub. _____ sez. _____
 Categoria catastale _____ Catasto: ☐ fabbricati
 ISTAT:

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).



Codice macrocategoria classificazione nazionale _____

Codice categoria classificazione nazionale _____

Codice sottocategoria classificazione nazionale _____

Quali sono i codici delle macro-categorie, categorie e sotto-categorie della tassonomia nazionale per la locazione turistica? Di seguito un estratto dell'allegato 2 BDSR

Macro categoria	Codice macro categoria	Categoria	Codice Categoria	Sotto-categoria	Codice Sotto-categoria	Definizione sotto-categoria
Esercizi alberghieri	A	Esercizi alberghieri	A1	Alberghi	A101	Strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere, suite o unità abitative fornite o meno di servizio autonomo di cucina, destinate alla ricettività.
				Villaggi-Albergo	A102	Aziende alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
				Residenze turistico-alberghiere	A103	Strutture che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in unità abitative costituite da uno o più locali, fornite di servizio autonomo di cucina e con eventuale capacità ricettiva residuale in camere o suite non dotate di cucina o posto-cottura.
				Pensioni	A104	Strutture che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in unità abitative costituite da uno o più locali, fornite di servizio autonomo di cucina e con eventuale capacità ricettiva residuale in camere o suite non dotate di cucina o posto-cottura.
				Motel	A105	Alberghi particolarmente attrezzati per l'alloggiamento e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni. I motel, qualunque sia il numero di stelle assegnato, assicurano uno standard minimo di servizi di autorimessa nonché servizi di primo intervento, di assistenza meccanica, rifornimento di carburante, ristorante o tavola calda e fredda, bar.
				Residenze d'epoca alberghiere / Dimore storiche	A106	Strutture ricettive, gestite in forma imprenditoriale, ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico o livello artistico, che offrono alloggio in camere e unità abitative con o senza servizio autonomo di cucina. Le residenze d'epoca possono somministrare alimenti e bevande limitatamente alle persone alloggiate e offrire servizi riferiti minimo alla classe a quattro stelle
				Alberghi meublè garni	A107	Alberghi che forniscono il solo servizio di alloggio e possono fornire i servizi di prima colazione e somministrazione di bevande, ma senza ristorante
				Alberghi diffusi	A108	Strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico e caratterizzate dalla centralizzazione in un unico stabile principale dell'ufficio ricevimento e accoglienza e dei servizi di uso comune, compreso eventuale servizio di ristorazione, e dalla dislocazione di camere e unità abitative in due o più edifici separati, vicini tra loro.
				Centri benessere (beauty farm)	A109	Alberghi dotati di impianti e attrezzature per fornire servizi specializzati per il relax e il benessere psicofisico e cicli di trattamenti dietetici ed estetici.
				Centri congressi e conferenze	A110	Alberghi dotati di strutture, attrezzature e servizi specializzati per l'organizzazione di manifestazioni congressuali e convegni.
				Condhotel	A111	Esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso Comune o da parti di esse, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina
				Locande	A112	Esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso Comune o da parti di esse, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina



1 – APERTURA

Il/la sottoscritto/a **SEGNALA** l'avvio dell'attività di una struttura ricettiva alberghiera:

Denominazione commerciale della struttura) _____

sito WEB _____

Esercizio a carattere (*)

- ☐ Annuale
- ☐ Stagionale dal ____/____/____ al ____/____/____ (gg/mm)
- dal ____/____/____ al ____/____/____ (gg/mm)

Tipologia di esercizio (*)

- ☐ albergo
- ☐ residenza turistico-alberghiera (RTA)
- ☐ albergo diffuso
- ☐ condhotel a seguito di:
esecuzione di un intervento di riqualificazione edilizia di cui al PdC/SCIA n. ____ del ____/____/____
- ☐ aggregazione a una struttura alberghiera esistente di unità immobiliari a destinazione d'uso residenziale situate entro i 200 ml
- ☐ altro (specificare) _____

Classificazione dichiarata / richiesta (*) _____

La planimetria è stata presentata in data ____/____/____.prot. n. _____
(solo qualora già in possesso della PA)

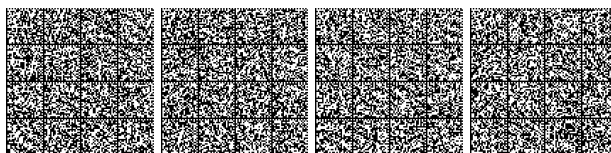
2 – VARIAZIONI (*)

Il/la sottoscritto/a segnala che l'attività della struttura ricettiva alberghiera avente codice CIN _____, già avviata con la SCIA/DIA/autorizzazione prot./n. _____ del ____/____/____, viene modificata come di seguito indicato:

- ☐ **Variazione della capacità ricettiva** Da posti letto n° _____ a posti letto n° _____ come meglio dettagliato nel riquadro "Capacità ricettiva"
- ☐ **Variazione delle dotazioni e servizi della struttura** come meglio dettagliati nel riquadro "Dotazioni e servizi della struttura"
- ☐ **Variazione della classificazione della struttura** Da _____ A _____ (*)

Altre variazioni previste dalla normativa regionale

☐ _____ Da _____ A _____



3 - DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA'

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni (art.76 del DPR 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,

dichiara:

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla Legge;

Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività? (R.D. n. 773/1931, artt. 11 e 92)¹

- non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, salvo aver successivamente ottenuto la riabilitazione;
- non essere stato sottoposto a sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale o essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e poter comunque provare la propria buona condotta;
- non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 159/2011)?

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

4 - NOMINA DEL RAPPRESENTANTE

(Eventuale)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di voler nominare come proprio rappresentante, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773/1931, il/la signor/a:

Nome _____ Cognome _____ che ha compilato l'allegato B.

(Sezione ripetibile in caso di ulteriori rappresentanti)

¹ I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni da rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni.



5- DOTAZIONI E SERVIZI DELLA STRUTTURA (*)

Il/la sottoscritto/a dichiara che la struttura:

Somministrazione di alimenti e bevande

- ☐ non ha servizio di somministrazione di alimenti e bevande
☐ prevede la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, ai loro ospiti e a coloro che sono presenti in caso di eventi o manifestazioni
☐ ha un servizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico

Piscina

- ☐ non ha impianti ad uso natatorio
☐ ha n. ____ impianti natatori riservati agli alloggiati di: m². ____, m². ____
☐ ha n. ____ impianti natatori aperti al pubblico: di m². ____, m². ____

Centro estetico/benessere

- ☐ non è dotata di centro estetico/benessere
☐ è dotata di centro estetico riservato agli alloggiati ☐ è dotata di centro estetico aperto al pubblico

Palestra o sala con attrezzi da palestra

- ☐ non è dotata di palestra/sala con attrezzi da palestra
☐ è dotata di palestra/sala con attrezzi da palestra riservata agli alloggiati
☐ è dotata di palestra/sala con attrezzi da palestra aperta al pubblico

Altro² _____

Specificare quali servizi sono gestiti da altri soggetti:

Servizio _____ Soggetto gestore _____
 Servizio _____ Soggetto gestore _____ Servizio _____
 _____ Soggetto gestore _____

6 - CAPACITA' RICETTIVA (*)

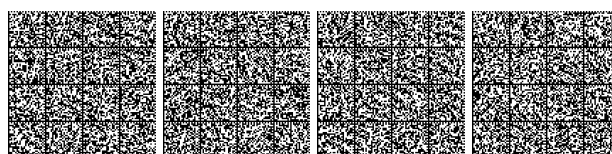
Totale complessivo posti letto n. _____

Camere

Totale camere n. _____ per posti letto complessivi in camere n. _____

Numero Camere singole		Numero Camere doppie		Numero Camere triple		Numero Camere quadruple		Numero Camere con più di 4 letti		N. Suite	N. Altro	N. Altro
Con bagno	Senza bagno	Con bagno	Senza bagno	Con bagno	Senza bagno	Con bagno	Senza bagno	Con bagno	Senza bagno			

² In caso di ulteriori attività e servizi e per la vendita di specifici prodotti si applicano i relativi regimi amministrativi



Unità abitative

Totale unità abitative dotate di bagno e cucina/angolo cottura n. _____ per posti letto complessivi in unità abitative n. _____

N. unità dello stesso tipo	Tipologia: Monolocali <i>(indicare con una X)</i>	Appartamenti composti da più locali					Bagni privati (n.)	Totale posti letto (n.)
		Tipologia: Appartamenti composti da più locali <i>(indicare con una X)</i>	Camere per il solo pernottamento (n.)	Soggiorno		Cucina in vano separato (sì/no)		
				in vano con pernottamento o	in vano separato dal pernottamento			

Unità abitative ad uso residenziale (solo in caso di condhotel)

Numero unità abitative con posti letto n. ____ (riga ripetibile)

□□□

Totale unità abitative n. □□□□

Totale superficie unità abitative³ mq □□□□

7 - ALTRE DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio:

di aver rispettato le norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, di sicurezza nei luoghi di lavoro e, fatte salve le deroghe in corso, di prevenzione incendi

di aver rispettato le norme relative alla destinazione d'uso

Altro(*) _____ (Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale)

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:

di essere consapevole che, a pena di sanzioni, il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dovrà essere esposto all'esterno della struttura ricettiva nonché indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato

di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato (*)

³ La superficie netta delle unità abitative ad uso residenziale deve essere non superiore al 40% della superficie netta destinata a camere (Per camera si intende il singolo locale preordinato al pernottamento della clientela, al quale si accede direttamente da corridoi o altre aree comuni mediante porta munita di serratura).



☐ **SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):**

Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

☐ **SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione):**

Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell'Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l'attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà comunicato dallo Sportello Unico.

Nota bene: Per le attività svolte su suolo pubblico, è necessario avere la relativa concessione.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data _____ Firma _____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)⁴

Il **Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016** stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di _____
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo _____
Indirizzo mail/PEC _____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.⁵ Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento _____⁶

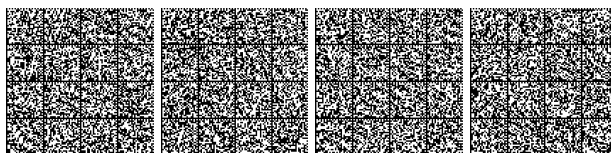
Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____ indirizzo mail _____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail _____

⁴ Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

⁵ Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. ⁶ Indicazione eventuale.



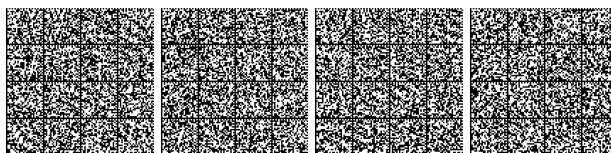
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Quadro riepilogativo della documentazione allegata

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Procura/delega	Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione
☐	Copia del documento di identità del/i titolare/i	Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
☐	Planimetria quotata dei locali	Nel caso in cui non sia già in possesso della PA oppure se già allegata all'istanza/SCIA di classificazione presentata contestualmente alla SCIA di avvio (*)
☐	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soggetti (Allegato A) + copia del documento di identità	Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante
☐	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del rappresentante (Allegato B) + copia del documento di identità	Sempre, in presenza di un rappresentante
☐	Dichiarazione di classificazione della struttura (*)	In caso di autodichiarazione per la classificazione della struttura



☐ **SCIA UNICA****ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA**

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	SCIA di classificazione della struttura (*)	Nel caso in cui è prevista la SCIA per la classificazione della struttura
☐	Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE n. 852/2004)	In caso di esercizio che effettua la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, ai loro ospiti e a coloro che sono presenti in caso di eventi o manifestazioni
☐	SCIA somministrazione	In caso di esercizio che effettua la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico
☐	SCIA per insegna di esercizio	In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la SCIA)
☐	SCIA prevenzione incendi	In caso di esercizio con capacità ricettiva superiore a 25 posti letto o comunque in caso di attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi
☐	Altre SCIA o altre comunicazioni per l'avvio di specifiche attività	Se espressamente previste dalla normativa di settore
☐	Altre comunicazioni o segnalazioni previste dalla normativa regionale (*)	Se espressamente previste dalla normativa regionale di settore



☐ **SCIA CONDIZIONATA****RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA**

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione per insegna di esercizio	In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la domanda di autorizzazione)
☐	Domanda per la classificazione della struttura (*)	Nel caso in cui è prevista l'autorizzazione per la classificazione della struttura
☐	Altre domande previste dalla normativa regionale (*)	Se espressamente previste dalla normativa regionale di settore

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell'imposta di bollo)

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc. (*)	Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell'amministrazione
☐	-Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall'interessato; ovvero - Assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo	Obbligatoria in caso di presentazione di un'istanza contestuale alla SCIA (SCIA condizionata)



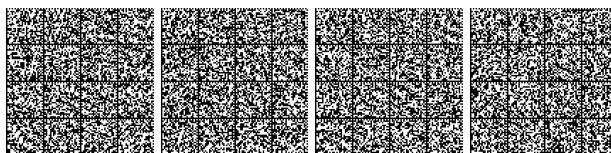
Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____ indirizzo
mail _____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail _____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.



ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE

II/La sottoscritto/a

Cognome _____ Nome _____
C.F. []
Data di nascita [] Cittadinanza _____
Sesso: M [] F []
Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____
Residenza: Provincia _____ Comune _____
Via, Piazza, ecc. _____ N. _____ C.A.P. _____

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,

ESPRIME

incondizionato e libero consenso alla propria nomina, quale
rappresentante del sig. _____, ai fini della conduzione dell'esercizio ricettivo al seguente
indirizzo _____

dichiara

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge (artt. 11 e 92 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773):

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data	Firma
------	-------

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)⁹

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di _____
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo _____
Indirizzo mail/PEC _____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.¹⁰ Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

9 Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

10 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.



Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento _____¹¹

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____ indirizzo mail _____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail _____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

¹¹ Indicazione eventuale.



Al SUAP del Comune di _____ PEC / Posta elettronica _____	<u>Compilato a cura del SUAP:</u> Pratica _____ del _____ Protocollo _____ SCIA: ☐ SCIA Apertura ☐ SCIA Variazione SCIA UNICA: ☐ SCIA Apertura + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche ☐ SCIA Variazione + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche SCIA CONDIZIONATA: ☐ SCIA o SCIA UNICA Apertura + altre domande ☐ SCIA o SCIA UNICA Variazione + altre domande
--	---

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE

(Sez. I, Tabella A, d.lgs. n. 222/2016)

INDIRIZZO DELL'ATTIVITÀ

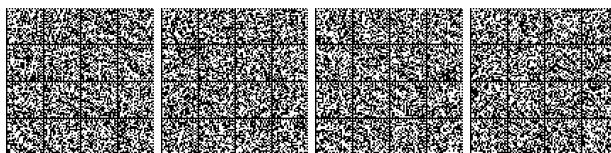
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa

Via/piazza _____ n. _____
 Piano _____ interno _____
 Comune _____ prov. [][] C.A.P. [][][][][]
 Stato _____ Telefono fisso / cell. _____
 CIN assegnato n. (*) _____
 Codice ISTAT Regione (INSERIRE SELEZIONE A TENDINA)
 Codice ISTAT Provincia (INSERIRE SELEZIONE A TENDINA)

DATI CATASTALI E DATI ISTAT(*)

Foglio n. _____ particella/mappale _____ (se presenti) sub. _____
 sez. _____
 Categoria catastale _____ Catasto: ☐ fabbricati

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).



ISTAT:

Codice macrocategoria classificazione nazionale _____

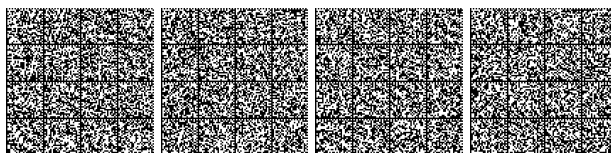
Codice categoria classificazione nazionale _____

Codice sottocategoria classificazione nazionale _____

Quali sono i codici delle macro-categorie, categorie e sotto-categorie della tassonomia nazionale per la locazione turistica? Di seguito un estratto dell'allegato 2 BDSR

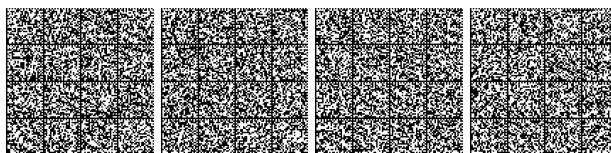
Macro categoria	Codice macro categoria	Categoria	Codice Categoria	Sotto-categoria	Codice Sotto-categoria	Definizione sotto-categoria
Esercizi extralberghieri complementari	B	Alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale	B4	Attività ricettive in esercizi di ristorazione	B401	Strutture composte da camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali, gestite in modo complementare all'esercizio di ristorazione dallo stesso titolare e nello stesso complesso immobiliare.
				Residence	B402	Strutture ricettive costituite da unità abitative mono o plurilocali, ciascuna arredata, corredata e dotata di servizi igienici e di cucina e forniscono alloggio e servizi, anche centralizzati.
				Affittacamere	B403	Strutture ricettive atte a fornire alloggio ed eventuali servizi complementari, ivi compresa la somministrazione di cibi e bevande, in unità abitative costituite da camere ammobiliate.
				Case e appartamenti per vacanza	B404	Unità immobiliari di civile abitazione ubicate in immobili esistenti, composte ciascuna da uno o più locali, arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi
				Domos	B406	Attività ricettive di ospitalità ed eventuale somministrazione della prima colazione svolta in non più di sei camere ubicate in un'unica unità immobiliare o in non più di due appartamenti ammobiliati, anche non situati nello stesso stabile, purché localizzati a non più di 100 metri di distanza l'uno dall'altro
				Bed and breakfast	B407	Strutture ricettive che offrono un servizio di alloggio e prima colazione per un numero limitato di camere e/o di posti letto gestite in forma imprenditoriale
		Ostelli per la gioventù	B6	Ostelli per la gioventù	B601	Strutture ricettive attrezzate prevalentemente per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e dei loro accompagnatori o anche per gruppi di turisti. Possono essere gestite sia da soggetti pubblici, enti o associazioni riconosciute senza scopo di lucro che da operatori privati con finalità di carattere economico.
		Case per ferie	B7	Case per ferie.	B701	Strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e dei loro familiari
				Case religiose di ospitalità	B702	Strutture ricettive di proprietà di Enti ecclesiastici, caratterizzate da finalità religiose, che offrono ospitalità a pagamento a chiunque lo richieda, nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e con accettazione delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni di servizio.
				Case per esercizi spirituali	B703	Complessi ricettivi gestiti senza scopo di lucro per alloggianti che si dedicano ad attività spirituali durante il soggiorno
				Centro soggiorno studi	B704	Strutture ricettive, gestite da Enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali e privati operanti nel settore della formazione, che forniscono ospitalità finalizzata esclusivamente alla formazione, all'insegnamento e all'educazione. A tal fine le stesse dovranno essere dotate di adeguata attrezzatura per l'attività didattica.

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).



				Centri vacanza per ragazzi.	B705	Strutture ricettive, caratterizzate dal tipo di clientela individuata in bambini/ragazzi, aperte nel periodo delle vacanze estive o invernali e finalizzate anche allo sviluppo sociale e pedagogico del bambino/ragazzo. In esse deve essere garantita la presenza di personale specializzato e di personale medico o deve essere assicurata, tramite convenzione, assistenza sanitaria per immediato soccorso
				Centro soggiorno sociale.	B707	Strutture gestite da enti o associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale o locale per finalità ricreative, culturali e sociali, esclusivamente per i propri associati, idonee ad ospitare, in locali attrezzati per il pernottamento, gruppi di persone a tariffe agevolate
				Centri di vacanza per anziani	B708	Strutture ricettive, caratterizzate dal tipo di clientela individuata in persone anziane, aperte solitamente nel periodo delle vacanze estive o invernali e finalizzate al soggiorno in località ed ambienti salubri particolarmente adatti al riposo e alla vita sociale. In essi deve essere garantita la presenza di personale medico o deve essere assicurata, tramite convenzione, assistenza sanitaria per immediato soccorso. Non rientrano in questa categoria quelle destinate all'assistenza alle persone anziane.
				Pensionati per studenti	B709	Istituti in cui alloggiano a pensione studenti per la durata di un corso di studi oppure giovani con disagi sociali per il riadattamento e per il loro avviamento al lavoro
			Rifugi di montagna	Rifugi alpini	B801	Strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti e escursionisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattiere e sentieri o, in periodi dell'anno limitati, con strade carrozzabili.
				Rifugi di montagna	B802	Strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità in zone isolate di montagna, custodite ed aperte al pubblico, sufficientemente attrezzate per la sosta, il ristoro ed il pernottamento degli escursionisti. Possono essere gestiti da privati, enti o associazioni.
				Rifugi escursionistici	B803	Strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone montane, ubicati lungo itinerari escursionistici di interesse nazionale o regionale, destinati a svolgere anche funzione di posto tappa. Possono essere gestiti da privati, enti o associazioni.
				Bivacchi	B804	Locali di alta montagna incustoditi, aperti in permanenza e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti.
				Rifugi albergo	B805	Esercizi ubicati in alta montagna, non qualificabili rifugi alpini, e che offrono ospitalità, ristoro, e eventualmente altri servizi accessori, prevalentemente agli alpinisti.
				Rifugi sociali d'alta montagna	B806	Strutture ricettive ubicate in zone d'alta montagna, di proprietà o in gestione di enti operanti senza fine di lucro. Si trovano in località isolate non servite da strade aperte al pubblico transito di mezzi di trasporto motorizzati o da impianti meccanici di risalita per trasporto di persone.
				Rifugi non gestiti	B807	Strutture in muratura ubicate in luoghi isolati di montagna, non gestite né custodite, chiuse ma fruibili dagli utenti della montagna mediante reperimento delle chiavi presso un posto pubblico, attrezzate per il pernottamento e per la cottura autonoma dei pasti da parte dei fruitori, nonché dotate di servizi igienici interni ovvero collocati nelle pertinenze della struttura.
		Altri esercizi ricettivi n.a.c.	B9	Residenze d'epoca extralberghiere	B902	Strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale, ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico che offrono alloggio in camere e unità abitative con o senza servizio autonomo di cucina. Le residenze d'epoca possono somministrare alimenti e bevande limitatamente alle persone alloggiate.
Alloggi privati in affitto in forma	C	Bed and breakfast	C1	Bed and breakfast	C101	Strutture ricettive che offrono un servizio di alloggio e prima colazione per un numero limitato di camere e/o di posti letto gestite in forma non imprenditoriale

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).



non imprenditoriale		Altri alloggi privati	C2	Affittacamere	C201	Strutture ricettive atte a fornire alloggio ed eventuali servizi complementari, ivi compresa la somministrazione di cibi e bevande, in unità abitative costituite da camere ammobiliate.
------------------------	--	--------------------------	----	---------------	------	--

1 – APERTURA

Il/la sottoscritto/a SEGNALE l'avvio dell'attività di una struttura ricettiva extra alberghiera:

Denominazione commerciale della struttura _____

Sito WEB _____

Esercizio a carattere (*)

☐ Annuale

☐ Stagionale dal ____/____/____ al ____/____/____ (gg/mm)

dal ____/____/____ al ____/____/____ (gg/mm)

Tipologia di esercizio (*)

☐ affittacamere ☐ bed and breakfast

☐ case e appartamenti per vacanze ☐ rifugio escursionistico

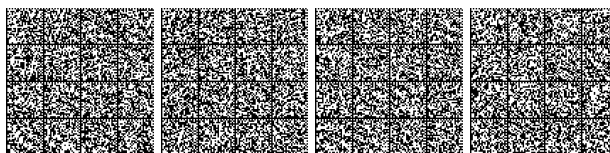
☐ case per ferie ☐ rifugio alpino

☐ ostelli per la gioventù ☐ altro (specificare) _____

Classificazione dichiarata / richiesta (*) _____

La planimetria è stata presentata in data ____/____/____.prot. n. _____ (solo qualora già in possesso della PA)

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).



2 – VARIAZIONI (*)

Il/la sottoscritto/a segnala che l'attività della struttura ricettiva extra alberghiera avente codice CIN _____, già avviata con la SCIA/DIA/autorizzazione prot./n. _____ del ____/____/____, viene modificata come di seguito indicato:

- ☐ **Variazione della capacità ricettiva** Da posti letto n° _____ a posti letto n° _____
come meglio dettagliato nel riquadro "Capacità ricettiva"
- ☐ **Variazione delle dotazioni e servizi della struttura** come meglio dettagliati nel riquadro "Dotazioni e servizi della struttura"
- ☐ **Variazione della classificazione della struttura** Da _____ A _____ (*)

Altre variazioni previste da normativa regionale

- ☐ _____ Da (situazione precedente) _____ A (nuova situazione)

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA'

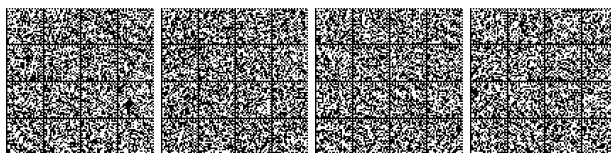
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni (art.76 del DPR 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara:

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla Legge;

Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività? (R.D. n. 773/1931, artt. 11 e 92)¹

- non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, salvo aver successivamente ottenuto la riabilitazione;
- non essere stato sottoposto a sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale o essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e poter comunque provare la propria buona condotta;
- non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

¹ I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni da rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni. Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 159/2011)?

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011); - condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

NOMINA DEL RAPPRESENTANTE (EVENTUALE)

Dichiara inoltre di voler nominare come proprio rappresentante, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773/1931, il signor:

Cognome _____ Nome _____ che ha compilato l'allegato B

(Sezione ripetibile in caso di ulteriori rappresentanti)

DOTAZIONI E SERVIZI DELLA STRUTTURA (*)

Il/la sottoscritto/a dichiara che la struttura:

Somministrazione di alimenti e bevande (laddove consentita e con le limitazioni connesse alla tipologia di attività)

- ☐ non ha servizio di somministrazione di alimenti e bevande
☐ prevede la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati
☐ prevede la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e ai loro ospiti
☐ prevede la somministrazione di alimenti e bevande a coloro che sono presenti in caso di eventi o manifestazioni
☐ ha un servizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico

Piscina

- ☐ non ha impianti ad uso natatorio
☐ ha n. ____ impianti natatori riservati agli alloggiati di: m². _____, m². _____
☐ ha n. ____ impianti natatori aperti al pubblico di m². _____, m². _____

Altro² _____

2 In caso di ulteriori attività e servizi e per la vendita di specifici prodotti si applicano i relativi regimi amministrativi
 Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).



CAPACITA' RICETTIVA (*)

Totale camere n. _____ per complessivi posti letto n. _____

Totale appartamenti gestiti n. _____ -per complessivi posti letto n. _____

Totale camerate gestite n. _____ -per complessivi posti letto n. _____

ALTRE DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio:

di aver rispettato le norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, di sicurezza nei luoghi di lavoro e, fatte salve le deroghe
in corso, di prevenzione incendidi aver rispettato le norme relative alla destinazione d'uso relativamente alla tipologia di struttura ricettiva oggetto della
segnalazione

Altro (*) _____ (Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale)

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:

di essere consapevole che, a pena di sanzioni, il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dovrà essere esposto
all'esterno della struttura ricettiva nonché indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato

di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato (*)

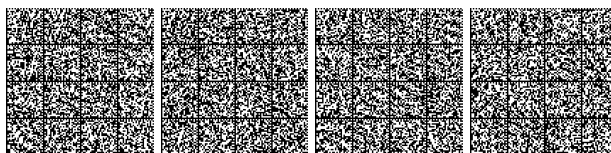
ALTRE DICHIARAZIONI RELATIVE A SPECIFICHE TIPOLOGIE DI STRUTTURA RICETTIVA (*)

Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente alla gestione dell'attività

che avviene: in forma
☒ imprenditoriale in forma non
☐ imprenditoriale**Solo per case per ferie**Il/la sottoscritto/a dichiara che la struttura ospita in prevalenza persone, gruppi, dipendenti e familiari propri per finalità sociali,
assistenziali, culturali, educative, ricreative, religiose o sportive☐ ospita in prevalenza dipendenti e familiari dell'Ente/Associazione/ Azienda _____ sulla base di
apposita convenzione☐ ospita in prevalenza gli associati dell'Ente/Associazione/ Azienda _____ sulla base di apposita
convenzione**Per tutte le tipologie di attività**

Altre dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale _____

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).



☐ **SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):**

Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

☐ **SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione):**

Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell'Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l'attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà comunicato dallo Sportello Unico.

Nota bene: Per le attività svolte su suolo pubblico, è necessario avere la relativa concessione.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000). ☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Data _____ Firma _____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)³

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di _____ (nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo _____ Indirizzo mail/PEC _____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.⁴ Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Responsabile del trattamento _____⁵

Dritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____ indirizzo mail _____ Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail _____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

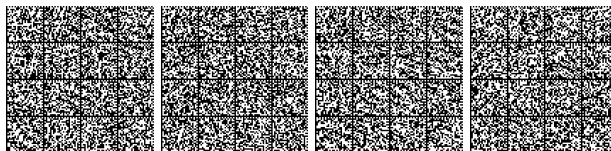
Quadro riepilogativo della documentazione allegata

³ Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

⁴ Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

⁵ Indicazione eventuale

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).



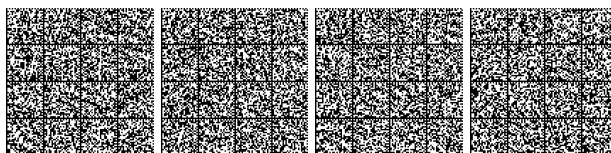
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Procura/delega	Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione
☐	Copia del documento di identità del/i titolare/i	Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
☐	Planimetria quotata dei locali	Nel caso in cui non sia già in possesso della PA oppure se già allegata all'istanza/SCIA di classificazione presentata contestualmente alla SCIA di avvio (*)
☐	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soggetti (Allegato A) + copia del documento di identità	Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante
☐	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del rappresentante (Allegato B) + copia del documento di identità	Sempre, in presenza di un rappresentante
☐	Dichiarazione di classificazione della struttura (*)	In caso di autodichiarazione per la classificazione della struttura

☐ **SCIA UNICA****ALTRE SEGNALEZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA**

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
----------	---------------	------------------------

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).



☐	SCIA di classificazione della struttura (*)	Nel caso in cui è prevista la SCIA per la classificazione della struttura
☐	Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE n. 852/2004)	In caso di esercizio che effettua la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, ai loro ospiti e a coloro che sono presenti in caso di eventi o manifestazioni
☐	SCIA somministrazione	In caso di esercizio che effettua la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico
☐	SCIA per insegna di esercizio	In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la SCIA)
☐	SCIA prevenzione incendi	In caso di esercizio con capacità ricettiva superiore a 25 posti letto o comunque in caso di attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi
☐	Altre SCIA o altre comunicazioni per l'avvio di specifiche attività	Se espressamente previste dalla normativa di settore
☐	Altre comunicazioni o segnalazioni previste dalla normativa regionale (*)	Se espressamente previste dalla normativa regionale di settore

☐ **SCIA CONDIZIONATA**

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
----------	---------------	------------------------

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).



☐	Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione per insegna di esercizio	In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la domanda di autorizzazione)
☐	Domanda per la classificazione della struttura (*)	Nel caso in cui è prevista l'autorizzazione per la classificazione della struttura
☐	Altre domande previste dalla normativa regionale (*)	Se espressamente previste dalla normativa regionale di settore

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell'imposta di bollo)

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc. (*)	Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell'amministrazione
☐	-Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall'interessato; ovvero - Assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo	Obbligatoria in caso di presentazione di un'istanza contestuale alla SCIA (SCIA condizionata)

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).



Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____ indirizzo
mail _____ Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail _____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE

II/La sottoscritto/a

Cognome _____ Nome _____ C.F. [][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
Data di nascita [][][]/[][][]/[][][][][] Cittadinanza _____ Sesso: M [] F []
Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____
Residenza: Provincia _____ Comune _____
Via, Piazza, ecc. _____ N. _____ C.A.P. _____

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,

ESPRIME

incondizionato e libero consenso alla propria nomina, quale rappresentante del sig. _____, ai fini della conduzione dell'esercizio ricettivo al seguente indirizzo

dichiara

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge (artt. 11 e 92 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773):

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000). ☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Data	Firma
------	-------

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)⁹

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di (nella figura dell'organo individuato quale titolare)

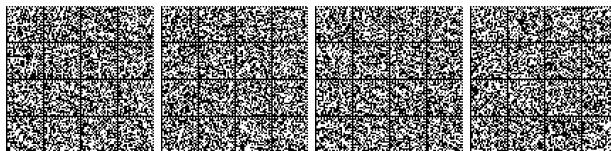
Indirizzo	Indirizzo mail/PEC
-----------	--------------------

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.¹⁰ Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

9 Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

10 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

(*) Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco



Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)).
Responsabile del trattamento _____¹¹

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____ indirizzo
mail _____ Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail _____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

¹¹ Indicazione eventuale

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).



Al SUAP del _____ Comune di _____ <i>PEC / Posta elettronica</i> 	<u>Compilato a cura del SUAP:</u> Pratica _____ del _____ Protocollo _____ SCIA: ☐ SCIA Apertura ☐ SCIA Variazione ☐ SCIA Ampliamento SCIA UNICA: ☐ SCIA Apertura + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche ☐ SCIA Variazione + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche ☐ SCIA Ampliamento + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche SCIA CONDIZIONATA: ☐ SCIA o SCIA UNICA Apertura + altre domande ☐ SCIA o SCIA UNICA Variazione + altre domande ☐ SCIA o SCIA UNICA Ampliamento + altre domande
---	--

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

(Sez. I, Tabella A, d.lgs. n. 222/2016)

INDIRIZZO DELL'ATTIVITA'

Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa

Via/piazza _____ n. _____

Piano interno

Comune _____ prov. _____ C.A.P. _____

Stato Telefono fisso / cell.

CIN assegnato n. (*) _____

Codice ISTAT Regione (INSERIRE SELEZIONE A TENDINA)

Codice ISTAT Provincia (INSERIRE SELEZIONE A TENDINA)

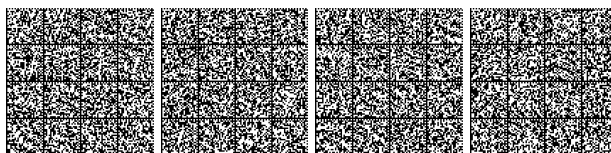
DATI CATASTALI E DATI ISTAT(*)

Foglio n. _____ particella/mappale _____ (se presenti) sub. _____ sez. _____

Categoria catastale _____ Catasto: ☐ fabbricati ☐ terreni

ISTAT:

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).



Codice macrocategoria classificazione nazionale _____

Codice categoria classificazione nazionale _____

Codice sottocategoria classificazione nazionale _____

Quali sono i codici delle macro-categorie, categorie e sotto-categorie della tassonomia nazionale per la locazione turistica? Di seguito un estratto dell'allegato 2 BDSR

Macro categoria	Codice macro categoria	Categoria	Codice Categoria	Sotto-categoria	Codice Sotto-categoria	Definizione sotto-categoria
Esercizi extralberghieri complementari	B	Campeggi e aree attrezzate per camper e roulotte	B1	Campeggi e aree attrezzate per camper e roulotte	A104	Strutture che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in unità abitative costituite da uno o più locali, fornite di servizio autonomo di cucina e con eventuale capacità ricettiva residuale in camere o suite non dotate di cucina o posto-cottura.
				Campeggi non tradizionali		
				Aree di sosta		
				Garden Sharing		
		Villaggi turistici	B2	Villaggi turistici	B201	Complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, prevalentemente attrezzati su aree recintate per il soggiorno di turisti anche sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, che possono fornire alloggio in tende, unità abitative mobili o fisse. I villaggi turistici sono caratterizzati dalla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive; sono eventualmente consentite anche attività di ristoro.
		Campeggi e villaggi turistici (forma mista)	B3	Campeggi e villaggi turistici (forma mista)	B301	Esercizi per i quali non è possibile identificare, in base alla normativa regionale/provinciale, la tipologia di campeggio o villaggio turistico.
				Parchi vacanza	B302	Campeggi a gestione unitaria in cui è praticato l'affitto delle piazzole ad un unico equipaggio per l'intera durata del periodo di apertura della struttura.
		Altri esercizi ricettivi n.a.c.	B9	Marina resort	B903	Strutture ricettive organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate in uno specchio acqueo appositamente attrezzato. Tali strutture possono, altresì, essere dotate anche di piazzole appositamente attrezzate per la sosta di imbarcazioni.

1 – APERTURA**III/la sottoscritto/a SEGNALE l'avvio dell'attività di una struttura ricettiva all'aria aperta:**

Denominazione commerciale della struttura _____

sito WEB _____

Esercizio a carattere (*)

- ☐ Annuale
☐ Stagionale
- dal al (gg/mm)
 dal al (gg/mm)

Tipologia di esercizio (*)

- ☐ campeggio



- ☐ villaggio turistico
☐ altro (specificare) _____

su una superficie di m² _____

Classificazione dichiarata / richiesta (*) _____

La planimetria è stata presentata in data ____/____/____ prot. n. _____
 (solo se già in possesso della PA)

2 – VARIAZIONI (*)

Il/la sottoscritto/a segnala che l'attività della struttura ricettiva all'aria aperta, avente codice CIN _____, già avviata con la SCIA/DIA/autorizzazione prot./n. _____ del ____/____/____, viene modificata come di seguito indicato:

- ☐ **Variazione della capacità ricettiva** Da posti letto n° _____ a posti letto n° _____ come meglio dettagliato nel riquadro "Capacità ricettiva"
- ☐ **Variazione delle dotazioni e servizi della struttura** Da _____ A _____ come meglio dettagliati nel riquadro "Dotazioni e servizi della struttura"
- ☐ **Variazione della classificazione della struttura** Da _____ A _____ (*)
- ☐ **Ampliamento superficie** Da m² _____ a m² _____

Altre variazioni previste da normativa regionale

- ☐ _____ Da (situazione precedente) _____ A (nuova situazione) _____

NOMINA DEL RAPPRESENTANTE (EVENTUALE)

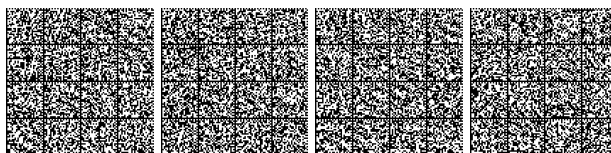
Dichiara inoltre di voler nominare come proprio rappresentante, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773/1931, il/la signor/a:

Nome _____ Cognome _____

che ha compilato l'allegato B

(Sezione ripetibile in caso di ulteriori rappresentanti)

DOTAZIONI E SERVIZI DELLA STRUTTURA (*)



Il/la sottoscritto/a dichiara che la struttura:

Somministrazione di alimenti e bevande

- ☐ non ha servizio di somministrazione di alimenti e bevande
- ☐ prevede la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, ai loro ospiti e a coloro che sono presenti in caso di eventi o manifestazioni
- ☐ ha un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico

Piscina

- ☐ non ha impianti ad uso natatorio
- ☐ ha n. ____ impianti natatori riservati agli alloggiati di: m². ____, m².. ____
- ☐ ha n. ____ impianti natatori aperti al pubblico: di m².. ____, m².. ____

Centro estetico/benessere

- ☐ non è dotata di centro estetico/benessere
- ☐ è dotata di centro estetico riservato agli alloggiati ☐ è dotata di centro estetico aperto al pubblico

Palestra o sala con attrezzi da palestra

- ☐ non è dotata di palestra/sala con attrezzi da palestra
- ☐ è dotata di palestra/sala con attrezzi da palestra riservata agli alloggiati
- ☐ è dotata di palestra/sala con attrezzi da palestra aperta al pubblico

Altro¹ _____

Specificare quali servizi sono gestiti da altri soggetti:

Servizio _____ Soggetto gestore _____

Servizio _____ Soggetto gestore _____

Servizio _____ Soggetto gestore _____

CAPACITA' RICETTIVA (*)

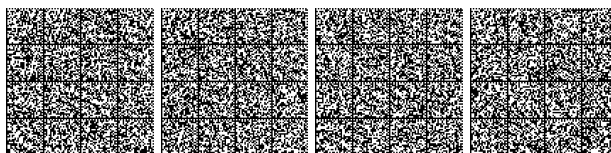
Capacità ricettiva massima n. _____

Piazzole

Piazzole libere n. _____

Piazzole attrezzate con unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione messe a disposizione dal gestore n. _____

¹ In caso di ulteriori attività e servizi e per la vendita di specifici prodotti si applicano i relativi regimi amministrativi



Unità abitative fisse

Totale unità abitative fisse n. _____ per posti letto complessivi n. _____

Tipologia unità abitative

N. unità dello stesso tipo	Tipologia: Monocalci (indicare con una X)	Unità abitative con più locali				Bagni privati (n.)	Totale posti letto (n.)
		Tipologia: Unità abitative composte da più locali (indicare con una X)	Camere per il solo pernottamento (n.)	Soggiorno			
				in vano con pernottamento	in vano separato dal pernottamento		

ALTRE DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio:

di aver rispettato le norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi

di aver rispettato le norme relative alla destinazione d'uso

Altro(*) _____ (Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale)

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:

di essere consapevole che, a pena di sanzioni, il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dovrà essere esposto all'esterno della struttura ricettiva nonché indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato

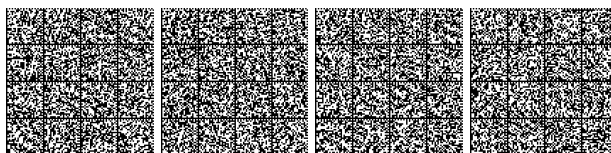
di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato (*)

☐ **SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):**

Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

☐ **SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione):**

Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell'Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.



Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l'attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà comunicato dallo Sportello Unico.

Nota bene: Per le attività svolte su suolo pubblico, è necessario avere la relativa concessione.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data _____ Firma _____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)²

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di _____
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo _____
Indirizzo mail/PEC _____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.³ Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento _____⁴

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____ indirizzo
mail _____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail _____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Quadro riepilogativo della documentazione allegata

² Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

³ Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

⁴ Indicazione eventuale

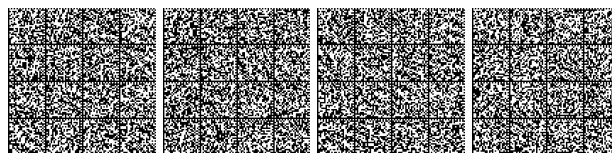


DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Procura/delega	Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione
☐	Copia del documento di identità del/i titolare/i	Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale o in assenza di procura
☐	Planimetria della struttura	Nel caso in cui non sia già in possesso della PA oppure se già allegata all'istanza/SCIA di classificazione presentata contestualmente alla SCIA di avvio (*)
☐	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (Allegato A) + copia del documento di identità	Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante
☐	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del rappresentante (Allegato B) + copia del documento di identità	Sempre, in presenza di un rappresentante
☐	Dichiarazione di classificazione della struttura (*)	In caso di autodichiarazione per la classificazione della struttura

☐ **SCIA UNICA****ALTRE SEGNALEZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA**

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	SCIA di classificazione della struttura (*)	Nel caso in cui è prevista la SCIA per la classificazione della struttura



☐	SCIA prevenzione incendi	In caso di esercizio con capacità ricettiva superiore a 400 persone o comunque in caso di attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi
☐	Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE n. 852/2004)	In caso di esercizio che effettua la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, ai loro ospiti e a coloro che sono presenti in caso di eventi o manifestazioni
☐	SCIA somministrazione	In caso di esercizio che effettua la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico
☐	SCIA per insegna di esercizio	In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la SCIA)
☐	Altre SCIA o altre comunicazioni per l'avvio di specifiche attività	Se espressamente previste dalla normativa di settore
☐	Altre comunicazioni o segnalazioni previste dalla normativa regionale (*)	Se espressamente previste dalla normativa regionale di settore

☐ SCIA CONDIZIONATA

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione per insegna di esercizio	In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la domanda di autorizzazione)
☐	Domanda di classificazione della struttura (*)	Nel caso in cui è prevista l'autorizzazione per la classificazione della struttura

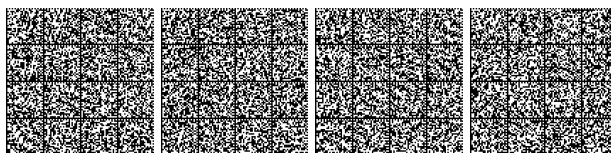


☐

Altre domande previste dalla normativa regionale (*)

Se espressamente previste dalla
normativa regionale di settore**ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell'imposta di bollo)**

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc. (*)	Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell'amministrazione
☐	- Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall'interessato; ovvero - Assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo	Obbligatoria in caso di presentazione di un'istanza contestuale alla SCIA (SCIA condizionata)



Responsabile del trattamento _____

7

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____ indirizzo
mail _____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail _____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

7 Indicazione eventuale



ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE

Il/La sottoscritto/a

Cognome _____ Nome _____
C.F. []
Data di nascita [][][]/[][][]/[][][][][][][] Cittadinanza _____
Sesso: M ☐ F ☐
Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____
Residenza: Provincia _____ Comune _____
Via, Piazza, ecc. _____ N. _____ C.A.P. _____

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,

ESPRIME

incondizionato e libero consenso alla propria nomina, quale rappresentante del sig. _____, ai fini della conduzione dell'esercizio ricettivo al seguente indirizzo

dichiara

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge (artt. 11 e 92 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data	Firma
------	-------

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)⁸

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di _____
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo _____
Indirizzo mail/PEC _____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.⁹ Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

8 Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

9 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.



Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)).

Responsabile del trattamento _____¹⁰

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

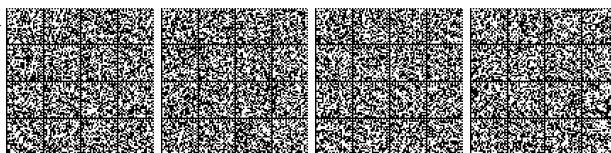
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____ indirizzo
mail _____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail _____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

10 Indicazione eventuale



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 20 giugno 2025.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Sicilia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza dell'evento franoso del costone roccioso «Roccaforte» che il giorno 12 maggio 2023 ha interessato il territorio del Comune di San Fratello della Città metropolitana di Messina. (Ordinanza n. 1147).

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento franoso del costone roccioso «Roccaforte» che il giorno 12 maggio 2023 ha interessato il territorio del Comune di San Fratello della Città metropolitana di Messina;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 19 ottobre 2023, n. 1034, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento franoso del costone roccioso «Roccaforte» che il giorno 12 maggio 2023 ha interessato il territorio del Comune di San Fratello della Città metropolitana di Messina»;

Visto l'art. 22-ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ai sensi del quale, «le misure di assistenza abitativa rientranti tra quelle di cui all'art. 25, comma 2, lettera a), del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, disposte in favore dei soggetti evacuati a seguito di eventi emergenziali di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice possono essere prorogate, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri su richiesta del presidente della regione interessata, che attesti il permanere di soggetti evacuati in conseguenza del predetto evento e non ancora rientrati nelle proprie abitazioni alla data della cessazione dello stato di emergenza nonché la disponibilità delle occorrenti risorse finanziarie nelle rispettive contabilità speciali aperte ai sensi dell'art. 27 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, fino al termine massimo di durata delle medesime contabilità. Il riconoscimento agli interessati delle misure di cui al primo periodo è comunque subordinato alla verifica del perdurare dell'inagibilità dell'immobile e alla richiesta dei medesimi per la concessione del contributo per la ricostruzione»;

Tenuto conto che la Regione Siciliana, verificata la sussistenza dei predetti requisiti, ha rappresentato l'esigenza di estendere, ai sensi del citato art. 22-ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il contributo di autonoma sistemazione fino al 31 dicembre 2025, nel Comune di San Fratello della Città metropolitana di Messina per ventiquattro nuclei familiari;

Tenuto conto che la peculiarità dell'emergenza non ha determinato necessità di ricostruzione delle abitazioni inagibili, e che pertanto, da parte dei soggetti evacuati non sono percorribili le procedure per la richiesta del contributo per la ricostruzione di cui all'art. 22-ter del decreto-legge n. 4/2022;

Considerato che sono in corso interlocuzioni tecnico-amministrative tra la Regione Siciliana e i diversi enti interessati al fine di individuare soluzioni alternative, ma che è comunque necessario garantire ai soggetti evacuati che non possono rientrare nelle loro abitazioni il contributo per l'autonoma sistemazione;

Viste le note prot. n. 14066 del 31 marzo 2025 e prot. n. 16956 del 14 aprile 2025 della Regione Siciliana in cui si chiarisce che per la copertura del contributo di autonoma sistemazione non si pregiudicherà l'attuazione del piano e che l'importo previsto per i citati ventiquattro sfollati dalla scadenza dello stato di emergenza al 31 dicembre 2025, è pari a 111.000,00 euro;

Ravvisata la necessità di adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Regione Siciliana;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

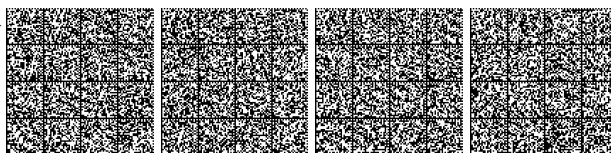
Dispone:

Art. 1.

Disposizioni per garantire il subentro nel regime ordinario della Regione Sicilia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza dell'evento franoso del costone roccioso «Roccaforte» che il giorno 12 maggio 2023 ha interessato il territorio del Comune di San Fratello della Città metropolitana di Messina

1. La Regione Siciliana è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1034/2023 nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati, ricompresi nel piano di cui all'art. 1, comma 3 della medesima ordinanza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il dirigente generale del Dipartimento regionale di protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1034/2023 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accer-



tamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la rimodulazione di termini analiticamente individuati agli articoli 3 e 5 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1034/2023.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile e al soggetto responsabile di cui al comma 2 una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo stato di attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi.

4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Siciliana, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6427, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1034/2023, che viene al medesimo intestata fino al 27 settembre 2027. Le eventuali risorse, stanziare con i provvedimenti di cui in premessa, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite, se disponibili sulla contabilità speciale, con le modalità di cui al comma 10, ovvero, ove non ancora trasferite, secondo le modalità di cui all'art. 27, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, sulla medesima contabilità, restano nella disponibilità delle amministrazioni di provenienza.

6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1034/2023.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuo delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione

civile delle rimodulazioni del Piano degli interventi, nelle quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

8. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere corredate della relazione sull'avanzamento delle singole misure inserite nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate con l'indicazione dello stato di attuazione, della previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità -, dell'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate.

9. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 10.

10. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Siciliana che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

11. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 10, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei Piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.

13. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, ferme restando le competenze dei soggetti attuatori ai sensi della vigente normativa.

14. In attuazione di quanto previsto dall'art. 22-ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il soggetto responsabile di cui al comma 2 è autorizzato a proseguire, fino al 31 dicembre 2025, l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione in favore dei nuclei familiari nel Comune di San Fratello della Città metropolitana di Mes-



sina evacuati a seguito degli eventi citati in premessa, nei confronti dei quali è verificata e attestata l'impossibilità di far rientro nella propria abitazione a causa del perdurare dell'inagibilità della medesima.

15. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 14, si provvede, nel limite di euro 111.000,00, a valere sulle risorse disponibili presenti sulla contabilità speciale, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile.

16. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2025

Il Capo del Dipartimento: CICALIANO

25A04164

ORDINANZA 20 giugno 2025.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle Province di Teramo, Pescara e Chieti. (Ordinanza n. 1148).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle Province di Teramo, Pescara e Chieti nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2024 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 settembre 2023, n. 1021 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle Province di Teramo, Pescara e Chieti»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2024, con cui è stata disposta l'integrazione dello stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023;

Ravvisata la necessità di introdurre ulteriori disposizioni finalizzate a consentire il rapido espletamento delle iniziative da porre in essere per il superamento dell'emergenza in rassegna;

Acquisita l'intesa della Regione Abruzzo;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Oneri per prestazioni di lavoro straordinario

1. Al fine di consentire al Comune di Chieti di fare fronte alle maggiori incombenze correlate all'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la medesima amministrazione comunale è autorizzata ad avvalersi, per la durata dello stato di emergenza, nel limite di venticinque unità, di personale a tempo pieno di altre amministrazioni pubbliche oltre il limite delle trentasei ore settimanali e nel limite delle quarantotto ore settimanali pro capite, in deroga all'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Agli oneri connessi all'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 285.312,00, si provvede a valere sulle risorse stanziati per l'emergenza in rassegna, previa rimodulazione da parte del commissario delegato, del Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1021 del 12 settembre 2023.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2025

Il Capo del Dipartimento: CICALIANO

25A04165

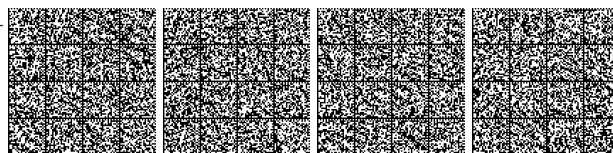
ORDINANZA 20 giugno 2025.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia Romagna in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 novembre al 5 dicembre 2022 nel territorio dei Comuni di Comacchio, di Goro e di Codigoro, in Provincia di Ferrara, di Cesenatico, di Gatteo e di Savignano sul Rubicone, in Provincia di Forlì-Cesena e di Ravenna. (Ordinanza n. 1149).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 febbraio 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 novembre al 5 dicembre 2022 nel territorio dei Comuni di Comacchio, di Goro e di Codigoro, in Provincia di Ferrara, di Cesenatico, di Gatteo e di Savignano sul Rubicone, in Provincia di Forlì-Cesena e di Ravenna e sono stati stanziati euro 16.173.000,00 per i primi interventi urgenti di cui alle lettere a) e b), del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1/2018, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 1/2018;



Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2024 con cui lo stato d'emergenza in rassegna è stato prorogato per ulteriori dodici mesi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2023 con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 2 febbraio 2023, è stato integrato di euro 5.395.000,00, per il completamento delle attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1/2018;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 966 del 15 febbraio 2023 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 novembre al 5 dicembre 2022 nel territorio dei Comuni di Comacchio, di Goro e di Codigoro, in Provincia di Ferrara, di Cesenatico, di Gatteo e di Savignano sul Rubicone, in Provincia di Forlì-Cesena e di Ravenna»;

Ravvisata la necessità di adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

D'intesa con la Regione Emilia Romagna;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Disposizioni per garantire il subentro nel regime ordinario della Regione Emilia Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 novembre al 5 dicembre 2022 nel territorio dei Comuni di Comacchio, di Goro e di Codigoro, in Provincia di Ferrara, di Cesenatico, di Gatteo e di Savignano sul Rubicone, in Provincia di Forlì-Cesena e di Ravenna.

1. La Regione Emilia Romagna è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 966/2023 nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente della Regione Emilia Romagna è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 966/2023 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere

realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la rimodulazione di termini analiticamente individuati agli articoli 3 e 6 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 966/2023.

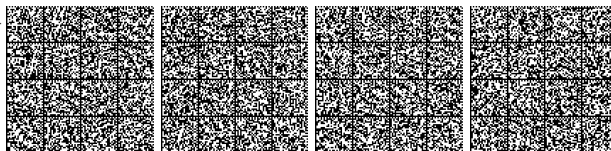
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, il commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo stato di attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi.

4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Emilia Romagna e dei soggetti già individuati dal commissario, nonché di soggetti non già individuati dal commissario, qualora sia necessario avvalersene, sulla base di apposita convenzione e nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6396 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 966/2023, che viene al medesimo intestata fino al 2 febbraio 2027. Le eventuali risorse, stanziare con i provvedimenti di cui in premessa, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite, se disponibili sulla contabilità speciale, con le modalità di cui al comma 10, ovvero, ove non ancora trasferite, secondo le modalità di cui all'art. 27, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, sulla medesima contabilità, restano nella disponibilità delle amministrazioni di provenienza.

6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 966/2023.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuo delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni del piano degli interventi, nelle quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.



8. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere corredate della relazione sull'avanzamento delle singole misure inserite nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate con l'indicazione dello stato di attuazione, della previsione di ultimazione — con motivazione degli eventuali ritardi e criticità —, dell'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate.

9. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 10.

10. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia Romagna che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

11. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 10, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.

13. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, ferme restando le competenze dei soggetti attuatori ai sensi della vigente normativa.

14. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2025

Il Capo del Dipartimento: CICALIANO

ORDINANZA 20 giugno 2025.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della Provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018. (Ordinanza n. 1150).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il giorno 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio dei Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della Provincia di Catania e con la quale sono stati stanziati euro 10.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019, con la quale sono state integrate le risorse finanziarie stanziata con la predetta deliberazione del 28 dicembre 2018 di euro 37.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per le attività di cui alle lettere a) e b), del comma 2, dell'art. 25, del medesimo decreto legislativo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è prorogato per un lasso temporale di dodici mesi;

Visto l'art. 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni della legge 13 ottobre 2020, n. 126, con il quale è stata disposta la proroga, fino al 31 dicembre 2021, del predetto stato di emergenza;

Visti l'art. 1, comma 462, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale è stata disposta l'ulteriore proroga del medesimo stato di emergenza al 31 dicembre 2022 e l'art. 1, comma 732, della legge 29 dicembre 2022, con cui si è disposta un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2023, nel limite delle risorse già stanziata per l'emergenza;

Visto l'art. 17-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, con cui si è disposta l'ulteriore proroga della vigenza dello stato di emergenza in rassegna fino al 31 dicembre 2024 a valere sulle risorse già stanziata per l'emergenza, che sono integrate nel limite di ulteriori 1,7 milioni di euro per l'anno 2024, da assegnare con deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'art. 24, comma 2, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del medesimo codice;



Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2024, con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, è integrato di euro 1.700.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per le attività di cui all'art. 25, comma 2, lettera a), del citato decreto legislativo;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018, n. 567, del 7 gennaio 2019, n. 570, del 23 gennaio 2019, n. 594, del 23 maggio 2019 e n. 746 del 24 febbraio 2021, recanti interventi urgenti di protezione civile in conseguenza del citato evento sismico;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 45, in particolare l'art. 6, con cui si dispone che gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni indicati all'allegato 1 del medesimo decreto-legge, interessati dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 213 del 13 settembre 2018, e del 28 dicembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2019, di seguito denominati «eventi», nonché l'art. 7, comma 1, lettera a), con cui si dispone che il Commissario straordinario opera in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e, a seconda degli ambiti di competenza, con il Commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018, al fine di coordinare le attività di sua competenza con gli interventi riguardanti il superamento dei relativi stati di emergenza;

Visto altresì l'art. 7, comma 1, lettera l), del richiamato decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 45, che dispone che il Commissario straordinario provvede alle attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali risorse residue presenti nella contabilità speciale intestata al predetto Commissario delegato di cui all'art. 15 dell'OCDPC n. 566/2018, che vengono all'uopo trasferite sulla contabilità speciale del Commissario straordinario aperta ai sensi dell'art. 8, del citato decreto-legge n. 32/2019;

Visto l'art. 1, comma 689, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con cui la gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure oggetto del Capo II del richiamato decreto-legge n. 32/2019 è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, commi 691 e 692, della citata legge n. 207/2024, con cui si dispone che a decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza in rassegna, prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 2024, è disposta la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 3 dell'OCDPC n. 566/2018, prevedendo a decorrere dal 1° gennaio 2025 l'introduzione di un «contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione» gestito dal Commissario straordinario;

Ravvisata la necessità di provvedere all'adozione di tutte le iniziative necessarie volte a garantire la realizzazione degli interventi previsti per il superamento dell'emergenza in rassegna;

Acquisita l'intesa della Regione Siciliana;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

*Disposizioni per garantire
il subentro nel regime ordinario*

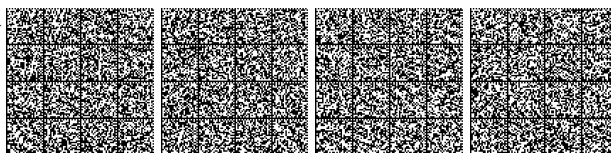
1. La Regione Siciliana è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati, ad eccezione di quanto disposto al comma 3.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il dirigente generale *pro tempore* del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento dei medesimi interventi e provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la rimodulazione di termini analiticamente individuati all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 566/2018.

3. Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'art. 6, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 45, è competente con riferimento al contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione di cui alla legge n. 207/2024, art. 1, commi 691 e 692.

4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile e al Commissario straordinario di cui al comma 3, una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo stato di attuazione ed il cronoprogramma per quelli non conclusi.

5. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Siciliana, nonché della collaborazione degli enti



territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 1 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6115 aperta ai sensi dell'art. 15, comma 2, della citata OCDPC n. 566/2018, che viene al medesimo intestata fino al 31 dicembre 2025. Le eventuali somme non attribuite a interventi approvati dal Dipartimento della protezione civile, vengono restituite con le modalità di cui al comma 8.

7. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro tre mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettera b), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 566/2018.

8. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Siciliana che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura del-

la medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera l), del decreto-legge n. 32/2019, alla contabilità speciale del Commissario straordinario aperta ai sensi dell'art. 8 del citato decreto.

9. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 6, per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

10. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 8, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile ed al Commissario straordinario di cui al comma 3 una relazione delle attività svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei Piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.

11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione.

12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2025

Il Capo del Dipartimento: CICALIANO

25A04167

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di [18F]PSMA-1007, «Radelumin».

Estratto determina AAM/PPA n. 446/2025 dell'11 luglio 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *grouping* di variazione tipo II approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da:

una variazione tipo IA in B.II.b.2.c.2), aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti, compreso il controllo dei lotti: Congregazione poveri servi della Divina provvidenza - Casa buoni fanciulli - Istituto Don Calabria, 37024 Negrar - Italia (ORSC);

una variazione tipo II B.I.a.1.g), aggiunta di un nuovo fabbricante del principio attivo che non ha il sostegno di un ASMF e che richiede un aggiornamento significativo della pertinente sezione del fascicolo del principio attivo;

una variazione tipo II B.II.b.1.c), aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - sito in cui sono effettuate tutte le operazioni di fabbricazione, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e del confezionamento secondario, per le forme farmaceutiche prodotte attraverso procedimenti di fabbricazione complessi;

una variazione tipo IA in B.II.b.1.a), aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del processo di fabbricazione del prodotto finito - sito di confezionamento secondario.

Conseguente modifica del paragrafo 6 del foglio illustrativo come di seguito indicato:

FI, paragrafo 6 Contenuto della confezione e altre informazioni

[...]

Produttore

Congregazione poveri servi della Divina provvidenza - Casa buoni fanciulli - Istituto Don Calabria - via Don Angelo Sempreboni n. 5 - 37024 Negrar - Italia,

relativamente al medicinale RADELUMIN.



Confezioni e A.I.C. n.:

050594047 - «2000 mbq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino multidose in vetro da 10 ml contenente da 0,3 ml a 10 ml;

050594050 - «2000 mbq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino multidose in vetro da 15 ml contenente da 0,3 ml a 15 ml;

050594062 - «2000 mbq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino multidose in vetro da 20 ml contenente da 0,3 ml a 20 ml.

Codice di procedura europea: FR/H/0797/II/026/G.

Codice pratica: VC2/2024/479.

Titolare A.I.C.: ABX Advanced Biochemical Compounds Biomedizinische Forschungsreagenzien GmbH con sede legale e domicilio fiscale in Heinrich-Glaeser-Strasse 10-14 - 01454, Radeberg, Germania.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate entro e non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04066

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di *Mentha x piperita* L., *aetheroleum* (olio di menta piperita), «Gastopret».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 253/2025 del 7 luglio 2025

Codice pratica MCA/2023/219.

Procedura europea DE/H/7882/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale GASTOPRET, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Bionorica SE con sede legale e domicilio fiscale in Kerschensteinerstrasse 11-15, 92318 Neumarkt, Germania;

confezioni:

«capsule molli gastroresistenti» 15 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051023012 (in base 10) IJP354 (in base 32);

«capsule molli gastroresistenti» 45 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051023024 (in base 10) IJP35J (in base 32);

principio attivo: *Mentha x piperita* L., *aetheroleum* (olio di menta piperita);

produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Bionorica SE, Kerschensteinerstrasse 11-15, 92318 Neumarkt, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: SOP - medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.



*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda
l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 19 novembre 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04067

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lurasidone cloridrato, «Lurasidone Liconsas».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 256/2025 del 10 luglio 2025

Codice pratica: DC/2024/417.

Procedura europea n.: SE/H/2652/001-003/DC: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LURASIDONE LICONSA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Laboratorios Liconsas, S.A. con sede legale e domicilio fiscale in C/ Dulcinea S/N 28805, Alcalá de Henares, Madrid, Spagna;

confezioni:

«18,5 mg compresse rivestite con film» - 28 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 051584011 (in base 10) 1K670C (in base 32);

«37 mg compresse rivestite con film» - 28 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 051584023 (in base 10) 1K670R (in base 32);

«74 mg compresse rivestite con film» - 28 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 051584035 (in base 10) 1K6713 (in base 32);

principio attivo: lurasidone cloridrato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*patient card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comu-

nicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Rapporti periodici di aggiornamento
sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda
l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

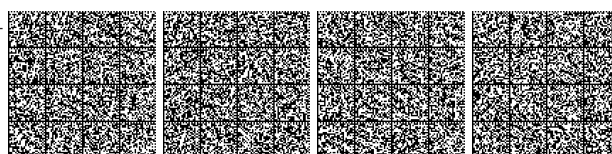
L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 31 marzo 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04068

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cardura»

Con determina aRM - 137/2025 - 3912 del 14 luglio 2025 è stata revocata, su rinuncia della Pricetag S.p.a., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.



Medicinale: CARDURA;
confezione: 043639018;
descrizione: «4 mg compresse» 20 compresse;
Paese di provenienza: Polonia.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A04069

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Torrebelficino

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, delle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvione del Distretto delle Alpi Orientali, con decreto del segretario generale n. 116 del 18 luglio 2025, è stata aggiornata la pericolosità idraulica nel Comune di Torrebelficino (VI).

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.distrettoalpiorientali.it - amministrazione trasparente.

25A04146

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Comunicato relativo al decreto 18 giugno 2025 - Destinazione di risorse del PNRR per il sostegno al programma IPCEI Idrogeno 4.

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 18 giugno 2025 si dispone il finanziamento dell'intervento del Fondo IPCEI a sostegno del quarto importante progetto di comune interesse europeo nella catena del valore dei sistemi e tecnologie dell'idrogeno - denominato IPCEI Hydrogen on Mobility & Transport (Hy2Move) o Idrogeno 4 - nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), M4C2-I2.1 - Missione 4 «Istruzione, formazione, ricerca», Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», Investimento 2.1 «Importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI)».

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il decreto è pubblicato dalla data del 17 luglio 2025 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

25A04145

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Comunicato concernente il ruolo dei dirigenti

Si rende noto che in data 11 luglio 2025 è stato emesso il decreto n. 58 concernente il ruolo dei dirigenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiornato al 1° gennaio 2025.

Il predetto ruolo è consultabile sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it).

25A04070

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO

PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2

DELLA METROPOLITANA DELLA CITTÀ DI TORINO

Ordinanza n. 16 del 14 luglio 2025 - Linea 2 della metropolitana della Città di Torino - Soggetto beneficiario Comune di Torino - Trasferimento delle risorse finanziarie per la realizzazione dell'intervento.

Con ordinanza n. 16 del 14 luglio 2025, il Commissario straordinario per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023, al fine di dar corso ai pagamenti urgenti connessi alle attività svolte, ha disposto il trasferimento dal Comune di Torino (titolare dell'intervento Linea 2 e beneficiario delle relative risorse finanziarie) al conto corrente dedicato in via esclusiva all'intervento Linea 2, acceso dalla struttura di supporto del Commissario presso la Banca del Piemonte S.p.a., di un importo pari a euro 5.000.000,00, quale somma già impegnata dal Comune di Torino con nota prot. n. 00003621/2025 del 17 febbraio 2025, a valere sulla legge n. 160/2019 (art. 1, comma 16).

L'ordinanza è pubblicata in versione integrale sul sito web di Infra. To, al link <https://infrato.it/provvedimenti-commissario-metro2/> e sulla piattaforma di gestione telematica «Tutto gare», cui si rimanda.

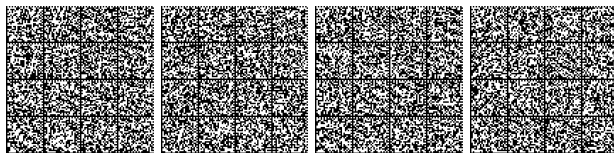
25A04124

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-172) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

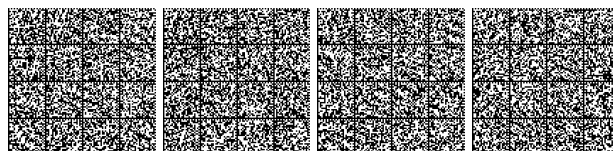
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

